

SENT. 34/2015

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LIGURIA

composta dai magistrati:

Dott. Luciano Coccoli	Presidente
Dott. Tommaso Salamone	Consigliere
Dott. Maria Riolo	Consigliere, relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al **n. 19598** del registro di Segreteria, promosso dalla Procura Regionale presso questa Sezione nei confronti di:

DEIVA SVILUPPO S.p.A., in persona del legale rappresentante Giambruni Emilio, con sede in Deiva Marina (SP), Corso Italia n. 85, elettivamente domiciliata in Genova, Via Corsica n. 2, presso lo studio degli *Avvocati Riccardo Maoli e Glauco Stagnaro* che la rappresentano e difendono, anche disgiuntamente;

GIAMBRUNI Emilio, nato a Sestri Levante (GE) il 5/04/1958, elettivamente domiciliato in Genova, Via Corsica n. 2, presso lo studio degli *Avvocati Riccardo Maoli e Glauco Stagnaro* che lo rappresentano e difendono, anche disgiuntamente,

BRUNO Giovanni, nato a Lavagna (GE) il 13/12/1957, elettivamente domiciliato in Genova, Via Corsica n. 2, presso lo studio degli *Avvocati Riccardo Maoli e Glauco Stagnaro* che lo rappresentano e difendono, anche

disgiuntamente:

MANTOVANI Sergio, nato a Chiavari (GE) il 2/01/1957, elettivamente domiciliato in Genova, Via Corsica n. 2, presso lo studio degli *Avvocati Riccardo Maoli e Glauco Stagnaro* che lo rappresentano e difendono, anche disgiuntamente.

REZZANO Vittorio, nato a Deiva Marina (SP) il 4/11/1948, elettivamente domiciliato in Genova, Via XII Ottobre n. 2/63, presso lo studio *dell'Avv. Corrado Augusto Mauceri*, che lo rappresenta e difende.

BERNI Ettore, nato il 25/03/1957 a Deiva Marina (SP), elettivamente domiciliato in Genova, Via Macaggi 21/8, presso lo studio *dell'Avv. Luigi Cocchi*, che lo rappresenta e difende.

Uditi, nella pubblica udienza del 18 marzo 2015, il relatore Maria Riolo; gli *Avvocati Riccardo Maoli e Glauco Stagnaro* in difesa della Società Deiva Sviluppo s.p.a. e in difesa dei Signori Giambruni Emilio, Bruno Giovanni, Mantovani Sergio; *l'Avv. Corrado Mauceri* in difesa del Sig. Rezzano Vittorio; *l'Avv. Luigi Cocchi* in difesa del sig. Berni Ettore; il Procuratore Regionale, Ermete Bogetti.

Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Procura Regionale dopo aver notificato formale invito a dedurre, ha citato in giudizio “**Deiva Sviluppo S.p.A**”, in persona del suo legale rappresentante, Giambruni Emilio, e i signori, **Giambruni Emilio**, Presidente del Consiglio di Amministrazione, **Mantovani Sergio**, **Bruno Giovanni**, **Rezzano Vittorio** nella loro qualità di amministratori di Deiva Sviluppo, chiedendo la condanna degli stessi, a titolo di dolo e con il vincolo della

solidarietà, al risarcimento del danno di € 877.432,81, in favore della Regione Liguria.

Il danno corrisponde al contributo erogato dalla Regione Liguria alla società “Deiva Sviluppo” che, ad avviso della Procura, lo avrebbe indebitamente utilizzato per far fronte alla propria situazione debitoria, distraendolo dalla destinazione per la quale era stato assegnato.

La Procura ha citato in giudizio anche il sig. **Berni Ettore**, Sindaco del Comune di Deiva Marina, in via sussidiaria e a titolo di colpa grave per l'intero danno.

In fatto la Procura ha esposto:

- che, in seguito alla denuncia in data **6 febbraio 2012** da parte del capo gruppo di minoranza (Cardone Vincenzo) del Consiglio Comunale di Deiva Marina (SP), riguardante numerose presunte irregolarità contabili e comportamentali messe in atto dall'Amministrazione comunale e dalla Società Deiva Sviluppo s.p.a., ed in particolare, l'avvenuta revoca da parte della Regione di un contributo di € 877.432,81, per inadempienze della Deiva Sviluppo s.r.l., rispetto alle prescrizioni del bando, il Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di La Spezia, su delega della Procura, ha effettuato adempimenti istruttori che si sono conclusi con relazione del 17 gennaio 2014 (nota prot. 0010153/14), integrata il 27 gennaio 2014 da ulteriori atti;
- che **Deiva Sviluppo s.r.l.**, partecipata al 95% dal Comune ed al 5% dalla Camera di Commercio di La Spezia, era stata costituita in data 25/03/1999 con capitale sociale di £ 20.000.000, sottoscritto dal Comune di Deiva Marina per £ 19. 000.000 e dalla Camera di Commercio di La Spezia per £

1.000.000. La sede sociale era stabilita in Deiva Marina presso la sede comunale. L'oggetto sociale comprendeva, tra l'altro, la progettazione e la realizzazione di infrastrutture turistiche, nonché la gestione delle stesse, incluso il patrimonio immobiliare del Comune, che lo stesso avesse ritenuto di conferire in proprietà o di affidare alla società;

- che in data 20/12/2002 il Comune di Deiva Marina e Deiva Sviluppo s.r.l. avevano stipulato un atto di trasferimento immobiliare, con il quale il Comune aveva ceduto alla società la piena proprietà di un'area scoperta, nella quale era in corso la realizzazione di un complesso di rimesse interrato con sovrastante passeggiata a mare;

- che con deliberazione n. 1200 del 22/10/2004 la Giunta della Regione Liguria aveva **approvato il programma di intervento** a valere sulla Misura 3.3 potenziamento e qualificazione dell'offerta turistica - sottomisura A Infrastrutture turistiche del DOCUP OB. 2 (2000 -2006), ammettendo a sostegno transitorio (phasing out), tra gli altri, la società Deiva Sviluppo s.r.l. per l'importo di € 3.284.306,45, finalizzato alla realizzazione di un progetto integrato, che si componeva di tre interventi:

- A) piazza coperta del mare e nuovo centro di informazione turistica;
- B) agorà per spettacoli all'aperto e nuovo affaccio al mare;
- C) nuova passeggiata a mare;

- che con deliberazione n. 1432 del 07/12/2004 la Giunta della Regione Liguria, preso atto dell'esaurimento delle risorse finanziarie, aveva assegnato alla Deiva Sviluppo S.r.l. **un contributo** parziale, **pari a € 1.773.777,67**, rispetto a quello spettante sulla base dell' istruttoria tecnica ed economica (con detta deliberazione, la Regione, disponeva anche che la stessa Società

avrebbe percepito il contributo parziale solo a seguito dell'assunzione dell'impegno a garantire la copertura finanziaria della quota mancante oppure della presentazione di uno stralcio funzionale dell'intervento proposto che sarebbe stato sottoposto ad approvazione da parte della Regione);

- che con decreto n. 775 del **27/12/2004** il Direttore Generale del Dipartimento Sviluppo Economico della Regione Liguria aveva disposto a favore di Deiva Sviluppo s.r.l. la liquidazione dell'importo di **€ 156.092,43**, quale anticipo del contributo per oneri tecnici;

- che in data **21/10/2005** il Comune di Deiva Marina e Deiva Sviluppo s.r.l. avevano costituito una società per azioni di trasformazione urbana denominata **“Deiva Marina Water Front S.p.A. - Società di Trasformazione Urbana”** (“S.T.U.”), avente ad oggetto la trasformazione urbana del fronte mare di Deiva Marina. Il capitale sociale era stato sottoscritto per il 99% da Deiva Sviluppo s.r.l. e per la restante parte dal Comune;

- che in data **31/10/2005** il Comune di Deiva Marina, Deiva Sviluppo s.r.l. e S.T.U. avevano stipulato una Convenzione in base alla quale S.T.U. avrebbe dovuto realizzare le opere ammesse a sostegno dalla Regione Liguria e Deiva Sviluppo s.r.l., quale soggetto titolare del contributo, avrebbe reso disponibile il finanziamento a favore di S.T.U;

- che, ai fini della concessione del contributo pubblico, Deiva Sviluppo s.r.l. aveva presentato a Regione Liguria la documentazione relativa al progetto definitivo e quella relativa all'aggiudicazione dell'appalto ed aveva comunicato - in data 11/01/2008 - che erano stati iniziati i lavori;

- che con decreto n. 140 del **6/6/2008** il Direttore Generale del Dipartimento

Sviluppo Economico della Regione Liguria aveva, quindi, liquidato a favore della società Deiva Sviluppo un acconto del 40% per le opere e la quota integrativa delle spese tecniche, per complessivi **€ 721.340,38**;

- che nell'assemblea straordinaria di Deiva Sviluppo s.r.l. in data **22/05/2009** era stata deliberata la **trasformazione della società in società per azioni** con un aumento del capitale sociale di € 1.000.000, mantenendone invariate le quote di proprietà. Era stato, inoltre, nominato un nuovo Consiglio di Amministrazione, composto da tre membri: il presidente Giambruni Emilio ed i consiglieri Bruno Giovanni e Mantovani Sergio. Era anche stato nominato il Collegio Sindacale, ma i membri effettivi inizialmente proposti avevano rinunciato all'incarico, così che non vi è stato l'insediamento del Collegio Sindacale;

- che dopo aver conseguito l'acconto del contributo, la società si rese inadempiente sia rispetto alla convenzione con il Comune di Deiva Marina e con S.T.U., in quanto non trasferì a quest'ultima il finanziamento ottenuto dalla Regione, sia rispetto agli obblighi verso la Regione, in quanto non presentò tempestivamente - entro il 30/06/2009, data fissata da disposizioni comunitarie - idonea documentazione ai fini della definizione del rendiconto;

- che in data 9/03/2010 alcuni funzionari regionali effettuarono un sopralluogo finalizzato alla verifica dell'avvenuta realizzazione delle opere previste nel progetto ammesso al contributo. Dagli accertamenti svolti emerse che, dei tre progetti ammessi a finanziamento, solo la passeggiata a mare era stata parzialmente avviata, con la realizzazione di un tratto di circa 70 metri a fronte dei 200 previsti;

- che con decreto n. 562 del **27/12/2010** il Direttore Generale del

Dipartimento Sviluppo Economico della Regione Liguria revocò il contributo di € 1.773.777,67 concesso a Deiva Sviluppo s.r.l., chiedendo contestualmente la **restituzione dell'importo di € 877.432,81**, maggiorato degli interessi legali, in un'unica soluzione entro 60 giorni;

- che avverso il provvedimento di revoca Deiva Sviluppo s.p.a. presentò ricorso al **Tribunale Ordinario di Genova**, ricorso che venne rigettato con la **sentenza** della Sezione I civile n. 2610/2013 del 29 luglio 2013, pubblicata il 2 agosto 2013;

- che Deiva Sviluppo s.p.a. non restituì alla Regione il contributo ricevuto e la riscossione coattiva si presenta di difficile realizzazione, in quanto detta società si trova in difficoltà finanziarie, tanto che in data 27/11/2012 Deiva Sviluppo s.p.a. aveva presentato ricorso ex art. 161, comma 6, della Legge Fallimentare per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo. Il ricorso era stato dichiarato improcedibile con decreto del 10/4/2013 del Presidente della Sezione Civile del Tribunale di La Spezia, in quanto la società ricorrente non aveva rispettato il termine per il deposito della proposta, del piano unitario e della documentazione di cui all'art. 161, commi 2 e 3, della legge fallimentare ed aveva dato atto di non essere in grado di effettuare il deposito;

- che la Regione Liguria, dopo aver inutilmente invitato la società in esame a restituire il contributo revocato, maggiorato dagli interessi legali, ha iscritto il debito a ruolo;

- che la Guardia di Finanza, dall'esame della **documentazione bancaria** relativa ai conti correnti accesi dalla "Deiva Sviluppo s.r.l. nel periodo dal 2005 al 2009, ha accertato che in data 12/08/2005, al momento dell'accredito

della prima tranche del contributo regionale pari a € 156.092,43 sul conto corrente Unicredit intestato a Deiva Sviluppo s.r.l., il medesimo conto presentava un saldo negativo di € 675.604,32 ed avevano rilevato che, successivamente all'accredito del finanziamento regionale, dal 16/08/2005 al 30/09/2005 erano state effettuate operazioni bancarie in uscita per € 157.780,08. Analogamente, quando in data 19/06/2008 era stata accreditata la seconda tranche del contributo pari a € 721.340,38, il medesimo presentava un saldo negativo di € 172.051,06 e dal 19/06/2008 al 21/08/2008 erano stati effettuati pagamenti vari per un totale complessivo di € 734.618,49, a fonte di accrediti vari per € 8.269,31;

- che per i medesimi fatti la **Procura della Repubblica** presso il Tribunale della Spezia ha richiesto il rinvio a giudizio di Giambruni Emilio per il **reato di malversazione a danno dello Stato** di cui all'art. 316 bis c.p.;

- che Deiva Sviluppo s.r.l., inoltre, aveva stipulato in data **21/6/2005** con **UniCredit Banca d'Impresa S.p.A.** un **atto di cessione del credito** (sottoscritto per la società dal Presidente del Consiglio di Amministrazione Giambruni), comunicato a Regione Liguria il 30/6/2005 e notificato il 25/7/2005. Con tale atto Deiva Sviluppo s.r.l. aveva ceduto pro solvendo il credito derivante dall'introito del contributo, concesso da Regione Liguria per € 1.773.777,67, a garanzia del finanziamento di € 1.200.000 ottenuto da UniCredit sotto forma di anticipazione con validità 31/5/2006 per l'espletamento dei lavori delle opere oggetto del progetto finanziato dalla Regione Liguria;

- che per effetto della cessione del credito Deiva Sviluppo già nel corso del 2006 aveva ottenuto oltre due terzi del finanziamento, indipendentemente

dagli stati di avanzamento dei lavori, senza trasferire detti fondi al soggetto (S.T.U.), che quei lavori avrebbe dovuto realizzare e senza, comunque, destinare quei fondi ai lavori oggetto del contributo;

- che la società non aveva neanche provveduto ad informare di tali circostanze la banca, tanto che solo nel dicembre del 2011 UniCredit – a seguito di espressa richiesta di pagamento rivolta a Regione Liguria - ha appreso (nota della Regione Liguria in data 21.12.2011) che il contributo (che rappresentava la garanzia del finanziamento concesso a Deiva Sviluppo) era stato revocato un anno prima (27.12.2010).

In seguito all'invito a dedurre, con il quale si contestava ai convenuti il danno di € 877.432,81, oltre a rivalutazione monetaria e interessi, hanno depositato le loro deduzioni i Signori Berni Ettore, Giambruni Emilio, in proprio e quale legale rappresentante di Deiva Sviluppo s.p.a., Bruno Giovanni e Mantovani Sergio. Il Signor Rezzano Vittorio oltre a presentare le deduzioni scritte ha chiesto di essere sentito personalmente e l'audizione personale si è svolta il 22/7/2014.

La Procura, ritenendo di non poter superare gli addebiti contestati ha formulato l'atto di citazione di cui è causa.

A fondamento della domanda di risarcimento la Procura assume che Deiva Sviluppo s.r.l., poi s.p.a., ha illegittimamente utilizzato un contributo regionale pari a € 877.432,81, poiché non ha ottemperato alle prescrizioni previste dal bando di gara, che prevedevano la realizzazione di opere di pubblico interesse nel Comune di Deiva Marina, quali agorà per spettacoli, realizzazione di un centro informativo e miglioramento della passeggiata a mare. Inoltre la predetta società, che con la convenzione in data 31/10/2005,

si era obbligata – tra l’altro - a trasferire il contributo regionale a S.T.U., società appositamente costituita per la realizzazione delle opere, non ha adempiuto all’obbligazione ed ha, invece, indebitamente utilizzato il contributo per far fronte genericamente alla propria situazione debitoria.

La Procura ha rilevato che, nonostante la revoca del contributo operata dalla Regione Liguria ed il rigetto della domanda proposta innanzi al Tribunale di Genova (sentenza della Sezione I civile n. 2610/2013 del 2 agosto 2013), Deiva Sviluppo s.p.a. non ha restituito il finanziamento indebitamente utilizzato.

Per la Procura il danno subito dalla Regione Liguria, pari a € 877.432,81 oltre a rivalutazione e interessi, è imputabile al doloso comportamento della società Deiva Sviluppo s.p.a., già s.r.l., nonché dei soggetti che l’hanno amministrata all’epoca dei riferiti avvenimenti, gestendo, di fatto, il finanziamento regionale.

Il P.M., dopo aver esposto che il Consiglio di amministrazione, della s.r.l. era costituito da Giambruni Emilio, in qualità di presidente, Moretti Flavio, vicepresidente, deceduto in data 22 marzo 2014, Bruno Giovanni, Mantovani Sergio e Rezzano Vittorio, in qualità di consiglieri, e che il C.d.A. della s.p.a. era costituito da Giambruni Emilio, in qualità di presidente, Bruno Giovanni e Mantovani Sergio, in qualità di consiglieri, ha ritenuto che, ferma restando la responsabilità solidale di tutti i soggetti convenuti in giudizio, ai fini dei rapporti interni, la prevalente responsabilità debba essere ascritta al Presidente del C.d.A., Giambruni Emilio, il quale ha curato tutti i rapporti con la Regione Liguria per il finanziamento e nella nota in data 21 novembre 2003 ha indicato se stesso quale “Responsabile del progetto”, mentre minore

responsabilità deve essere ascritta al Consigliere Rezzano Vittorio, in ragione della sua limitata permanenza nella carica.

Nella prospettazione del P.M., in caso di infruttuosa escussione del patrimonio della società, per i rapporti interni, il Giambruni deve rispondere del 50% del danno, Bruno Giovanni e Mantovani Sergio del 20% ciascuno e Rezzano Vittorio del 10%.

Al sig. Berni Ettore, Sindaco del Comune di Deiva Marina in carica dal 2004, la Procura ha contestato una responsabilità sussidiaria per colpa grave e per l'intero importo del danno, per non aver esercitato, quale soggetto preposto al Comune, le attribuzioni, con le quali avrebbero potuto incidere sulla corretta gestione della società e sul rispetto della convenzione da parte di Deiva Sviluppo con lo stesso Comune e con S.T.U.

La Procura ha esposto nella parte in diritto dell'atto di citazione tutti i motivi per i quali ha ritenuto non fondate le eccezioni e gli argomenti difensivi sviluppati dai soggetti interessati in sede di risposta all'invito a dedurre.

Nello specifico ha argomentato sulla ritenuta infondatezza: dell'eccezione di difetto di giurisdizione; dell'eccezione di prescrizione; delle contestazioni sulla concretezza e attualità di danno; della frapposta avvenuta utilizzazione della prima tranche di contributi erogata dalla Regione a Deiva Sviluppo per costi di progettazione dalla stessa sostenuti; della frapposta compensazione, in ordine alla seconda tranche del contributo regionale, del debito di Deiva Sviluppo verso S.T.U. con crediti che Deiva Sviluppo vantava verso S.T.U. a vario titolo; delle prospettate giustificazioni sui ritardi nell'ultimazione e nella rendicontazione dei lavori; della richiesta di

valutazione dei vantaggi comunque conseguiti, in relazione alle opere realizzate.

Con memoria *dell'Avv. Corrado Mauceri*, depositata il 27/2/2015, si è costituito in giudizio il Signor **REZZANO Vittorio**.

Il difensore ha chiesto: in via preliminare, che venga dichiarato il difetto di giurisdizione relativamente agli atti compiuti dagli amministratori della “Deiva Sviluppo s.r.l.”, o comunque il difetto di legittimazione passiva del Signor Rezzano; in via preliminare dichiarare improcedibile il giudizio o comunque sospendere il giudizio contabile in ragione del difetto di un danno erariale concreto ed attuale in quanto *sub iudice*; nel merito, dichiarare improcedibile e/o inammissibile e comunque rigettare per infondatezza la domanda della Procura con assoluzione del Rezzano da ogni addebito; in via estremamente gradata la riduzione dell'addebito posta a carico del convenuto.

La difesa, ha premesso che il Signor Rezzano ha avuto la carica di Consigliere di Amministrazione dal **3/6/2006 al 22/5/2009** senza deleghe o poteri, in un arco temporale lontano sia dalla concessione del finanziamento che dalla sua revoca e che durante la permanenza nella carica non sarebbero emersi fatti comprovanti anomalie nella gestione del finanziamento.

In primo luogo, secondo la difesa, vi sarebbe il **difetto di giurisdizione** della Corte dei conti, perché i comportamenti omissivi contestati rientrerebbero nell'ambito della responsabilità sociale di cui all'art. 2476 c.c., sottratta alla giurisdizione della Corte dei conti.

Per il difensore non c'è rapporto di servizio con la P.A. in capo al convenuto, ed essendo la Società Deiva Sviluppo dotata di personalità giuridica e di autonomia patrimoniale, il Rezzano, inoltre, non potrebbe

essere chiamato a rispondere personalmente del danno per assoluto **difetto di legittimazione passiva**.

Allo stato attuale mancherebbe un **danno concreto e attuale**, e ci sarebbe un danno soltanto potenziale, posto che il decreto, con cui la Regione Liguria ha revocato il contributo in questione, è tutt'ora oggetto di giudizio di appello pendente davanti alla Corte di Appello di Genova e, in caso di accoglimento dell'appello verrebbe meno il presupposto su cui si fonda il preteso danno erariale. Per la difesa il provvedimento di revoca del contributo, sul quale pende giudizio civile, costituisce un necessario presupposto del presente procedimento, per cui sussisterebbero gli elementi per la **sospensione del processo** ai sensi dell'art. 295 c.p.c.

Secondo l'assunto difensivo, posto che l'oggetto del presente giudizio riguarda il **danno** derivante **dalla mancata restituzione del contributo**, ossia la mancata ottemperanza al decreto di revoca n. 952/2010 da parte della Deiva Sviluppo, e considerato che detto evento si colloca su un piano causale e temporale diverso rispetto alla gestione del finanziamento, avvenuta nel corso del triennio 2006-2009, ci sarebbe da parte della Procura un improprio utilizzo di elementi riferibili alla gestione del contributo per provare l'esistenza di un danno materialmente e strutturalmente diverso, consistente nella mancata restituzione del contributo. Ne deriverebbe l'improcedibilità o l'infondatezza della domanda della Procura.

Sul momento in cui è sorto il danno erariale oggetto di giudizio, il difensore contesta quanto sostenuto della Procura laddove individua il *dies a quo* della prescrizione nel giorno della scadenza del termine ultimo di ammissibilità delle spese, fissato dalla Decisione della Commissione europea,

perché, a suo dire, non assumerebbe alcun rilievo la mancata produzione della documentazione giustificativa, ma la mancata restituzione del contributo regionale da parte della Deiva Sviluppo s.p.a. e, di conseguenza, nulla può essere imputato al signor Rezzano che al momento della mancata restituzione del contributo non faceva più parte del Consiglio di amministrazione della Società.

Al riguardo, la difesa ha sottolineato che l'uscita del Signor Rezzano dal Consiglio di Amministrazione della Deiva Sviluppo è avvenuta al momento del passaggio della Società da s.r.l. a s.p.a., prima di importanti cambiamenti quali l'aumento di capitale ad € 1.000.000. della Società, prima del sopralluogo regionale del 9/3/2010, in cui è stata riscontrata la parziale realizzazione delle opere, cui ha fatto seguito la revoca del finanziamento.

Il difensore, individuando la verifica del danno nella mancata restituzione del contributo, assume la mancanza di **nesso di causalità** tra il danno e gli atti compiuti dal Rezzano come membro del C.d.A. nel triennio in cui è stato in carica, sostenendo che al momento della sua uscita dall'organo amministrativo, la Società Deiva Sviluppo avrebbe avuto ancora disponibilità economica per far fronte alle obbligazioni sorte dopo l'erogazione del finanziamento.

Anche ove il danno si ritenesse causalmente collegabile alla gestione svolta dal sig. Rezzano nel triennio 2006-2009, mancherebbe l'elemento soggettivo a suo carico.

Quanto al dolo contestato dalla Procura ai convenuti per aver distratto il contributo dalle finalità cui era destinato, e per averlo utilizzato a copertura della situazione debitoria della Deiva Sviluppo, la difesa assume che il

ragionamento della Procura sia errato perché il finanziamento regionale non costituiva un'entità patrimoniale autonoma e distinta dal patrimonio della Società, ma è entrato a far parte del patrimonio della Società, comportando un movimento di somme diretto alla copertura di costi riferibili alla realizzazione delle opere. Il finanziamento, secondo l'Avv. Mauceri, non era configurabile come una partita di giro che Deiva Sviluppo doveva girare a STU, ed era sufficiente adempiere all'obbligazione in favore di STU nei modi previsti dal codice civile e quindi anche attraverso la "compensazione", in virtù dei diversi e complessi rapporti economici esistenti tra Deiva Sviluppo e s.r.l. e S.T.U.

In siffatta prospettazione, secondo la difesa, non è configurabile alcun dolo degli amministratori, che hanno provveduto ad adempiere all'obbligazione nei confronti di S.T.U. attraverso una delle modalità indicate dal codice civile.

In ogni caso, la difesa ha addotto che il pagamento delle somme ai creditori societari faceva parte degli atti di ordinaria amministrazione e rientrava nell'ambito dei poteri delegati al sig. Giambruni Emilio, responsabile anche per la gestione del finanziamento regionale. Né dai verbali del C.d.A. sarebbero emerse circostanze tali da ingenerare uno specifico potere/dovere d'intervento e controllo da parte del Rezzano in ordine alla gestione economica del finanziamento, tanto da poter configurare una responsabilità a titolo di colpa grave.

In via subordinata, qualora venga ravvisata un'eventuale responsabilità a carico del Rezzano per la mancata restituzione del contributo regionale, il difensore ha addotto che nel periodo in cui egli ha svolto la

carica di Consigliere della Deiva Sviluppo S.r.L., vi era già stata l'erogazione della prima tranche del contributo - € 156.092,43 avvenuta con decreto n. 775 del 27/12/2004 - per cui per detto importo non ci sarebbe stata alcuna possibilità di intervento per il Rezzano, e, quindi, tale somma dovrebbe essere detratta dal danno per il quale il convenuto viene chiamato a rispondere.

Il difensore ha lamentato l'eccessività della quota del 10% posta a carico del convenuto, ed ha chiesto la riduzione dell'addebito, assumendo che la continuità della gestione della Deiva Sviluppo ha riguardato soltanto Giambruni, Bruno e Mantovani e che il finanziamento regionale è stato gestito direttamente dal Signor Giambruni, in base a poteri e deleghe già conferite dalla Deiva Sviluppo prima dell'entrata del Rezzano nell'organo amministrativo.

In ogni caso, per effetto della convenzione stipulata il 21/10/2005 (prima che il Rezzano assumesse la carica di Amministratore della Deiva Sviluppo) tra il Comune di Deiva, Deiva Sviluppo, e STU, era STU ad essere responsabile della concreta esecuzione delle opere finanziate.

Con memoria depositata in data **26/2/2015** a cura degli *Avvocati Riccardo Maoli e Glauco Stagnaro*, si sono costituiti in giudizio i Signori **Giambruni Emilio**, in proprio e quale legale rappresentante della Società "Deiva Sviluppo s.p.a.", **Bruno Giovanni e Mantovani Sergio**.

I difensori hanno in primo luogo eccepito il difetto di giurisdizione di questa Corte a conoscere della condotta contestata ai convenuti. Hanno chiesto che venga dichiarata la prescrizione e, nel merito hanno chiesto che venga respinta la domanda della Procura per infondatezza. In via subordinata

hanno chiesto la riduzione dell'addebito con esclusione della solidarietà passiva con altri eventuali responsabili.

Sull'eccezione di **difetto di giurisdizione della Corte dei conti**, i difensori assumono che, i convenuti non sono legati alla P.A. da un rapporto di impiego, né possono ritenersi inseriti nell'apparato amministrativo con lo svolgimento di funzioni proprie della pubblica amministrazione, atteso che la Società Deiva Sviluppo si è limitata a presentare domanda di contributo e che i convenuti non si sono in alcun modo sostituiti ai funzionari pubblici, né nella fase di ammissione della domanda di contributo, né in quella relativa alla realizzazione del progettato intervento, nell'ambito del quale sono state le competenti amministrazioni ad acquisire tutti gli occorrenti pareri e titoli abilitativi.

A sostegno della dedotta estraneità dei convenuti all'organizzazione della P.A., la difesa ha rappresentato che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di La Spezia ha contestato al sig. Giambruni il reato di malversazione ai danni dello Stato di cui all'art. 316 bis c.p., che, quanto all'autore del reato, si riferisce a "*soggetto estraneo alla pubblica amministrazione*".

La giurisdizione di questa Corte è contestata dalla difesa anche sotto il profilo del **difetto di legittimazione passiva** in capo ai convenuti, assumendo che la responsabilità amministrativa non può essere contestata alle persone fisiche che hanno ricoperto incarichi nell'ambito di Deiva Sviluppo, in quanto detta società è dotata di una distinta personalità giuridica e di una piena autonomia patrimoniale, sicché i suoi amministratori non possono essere chiamati a rispondere personalmente dei crediti vantati nei confronti

della Società.

Oltre che per l'insussistenza di una relazione tra i convenuti e la Pubblica Amministrazione, il **difetto di giurisdizione della Corte dei conti** si fonderebbe, secondo l'assunto difensivo, sulla inconfigurabilità di un danno a carico dello Stato. Trattandosi, nella specie, di contributi finanziati dall'Unione Europea, il danno sarebbe configurabile a carico delle Istituzioni Europee, e in assenza di una specifica norma in materia, la cognizione di eventuali pregiudizi deve ritenersi demandata all'A.G.O. in forza dell'art. 1 del c.p.c.

La difesa ha eccepito la **prescrizione del diritto** al risarcimento del danno, individuando la decorrenza della prescrizione stessa nelle date in cui è avvenuta l'erogazione dei due finanziamenti – 27/12/2004 e 6/6/2008 -, rilevando che la notifica dell'invito a dedurre si è avuta dopo il decorso del quinquennio dalle suddette date.

Secondo la difesa, nella specie, ricorrono i presupposti per **sospendere il giudizio contabile, ex art. 295 c.p.c.**, essendo pendenti due giudizi che si riferiscono alla controversia in esame: il giudizio penale a carico di Giambruni Emilio, al quale è contestato il reato di malversazione e il giudizio civile, pendente davanti alla Corte di Appello di Genova, instaurato da Deiva Sviluppo avverso il provvedimento di revoca del contributo da parte della Regione Liguria. Con riferimento a quest'ultimo, i difensori prospettano la necessità della sospensione del presente giudizio perché l'eventuale accoglimento da parte della Corte di Appello delle conclusioni formulate da Deiva Sviluppo, determinerebbe l'insussistenza del danno ipotizzato dalla P.R..

In punto di **danno erariale**, i difensori adducono la mancanza della concretezza ed attualità del pregiudizio contestato dalla Procura contabile, assumendo che il danno si potrà configurare soltanto se il contenzioso civile si conclude con una pronuncia definitiva a favore della Regione, e se, in siffatta ipotesi, Deiva Sviluppo non provveda al rimborso del contributo.

In proposito la difesa ha rappresentato che Equitalia, con determinazione del 13/2/2015, ha accolto l'istanza della Società di rateizzazione degli importi in questione in 120 rate mensili, circostanza, questa, che confermerebbe la non attualità del pregiudizio.

Sull'avvenuta distrazione del contributo, contestata dalla Procura, in quanto i contributi stessi sarebbero stati utilizzati per far fronte alla situazione debitoria di Deiva Sviluppo, i difensori assumono che le tranches del contributo erogato dalla Regione non sono state utilizzate per coprire debiti pregressi estranei alle opere stesse, ma per far fronte ai costi già anticipati da Deiva Sviluppo in relazione all'intervento in questione.

In proposito la difesa ha rappresentato che Deiva Sviluppo non ha aperto un conto bancario specificatamente dedicato alle opere oggetto di finanziamento, ma ha utilizzato le proprie linee di credito bancario accese precedentemente.

Quanto al **mancato trasferimento dei finanziamenti alla S.T.U.**, contestato dalla Procura a Deiva Sviluppo, i difensori adducono che la prima tranche è stata regolarmente erogata dalla Regione a seguito della documentazione dei costi effettivamente sostenuti per la progettazione, che rappresentava un adempimento prodromico all'attuazione dell'intervento.

Per quanto riguarda la seconda tranche, i difensori assumono che i

rapporti tra Deiva Sviluppo e la S.T.U. erano assai articolati, tanto che Deiva Sviluppo, oltre ad aver sostenuto direttamente gli oneri della progettazione, ha anticipato ulteriori spese, per consentire alla S.T.U. di proseguire nell'iniziativa, e, in particolare, ha direttamente acquistato (contratto di compravendita del 2/3/2009), uno degli immobili necessari alla realizzazione dell'intervento e con successivo atto di compravendita del 4/5/2010, ha ceduto la proprietà dello steso immobile alla S.T.U., che, tuttavia, non ha provveduto a pagare il corrispettivo pattuito.

Da ciò, secondo la prospettazione difensiva, è derivata una "compensazione" tra il credito di Deiva Sviluppo del prezzo per il trasferimento dell'immobile e il debito nei confronti di STU riguardante la seconda tranche di contributo, che risulterebbe sostanzialmente assegnata a S.T.U., per effetto di detta compensazione, cosicché con le operazioni contrattuali posti in essere da Deiva Sviluppo, la S.T.U. avrebbe ottenuto un incremento economico di entità equivalente, se non maggiore, rispetto al contributo erogato dalla Regione.

Sul ritardo nell'ultimazione e nella rendicontazione dei lavori, i difensori adducono che tale situazione è dipesa non da inerzie imputabili a Deiva Sviluppo, ma da circostanze ad essa estranee, quali la presentazione da parte di terzi di 3 ricorsi al TAR Liguria, di cui uno definito con sentenza n. 3404/2009, e gli altri due abbandonati a seguito di accordi in via stragiudiziale. Detti ricorsi avrebbero comportato per il Comune e per la S.T.U. la necessità di apportare modifiche al progetto con conseguente differimento nell'esecuzione dei lavori riguardanti il progetto "agorà" e il "punto informativo".

La difesa, al riguardo, ha, inoltre rappresentato che vi è stata la necessità di sospendere l'attività del cantiere (ubicato nella zona prospiciente il litorale) durante la stagione estiva (giugno-settembre).

Per la difesa manca **l'elemento soggettivo** a carico dei convenuti, sia nella forma del dolo che in quella della colpa grave, in quanto il mancato trasferimento del contributo regionale da Deiva Sviluppo a S.T.U. è dipeso dalla convinzione da parte degli odierni convenuti di poter legittimamente procedere alla compensazione con i maggiori crediti vantati da Deiva Sviluppo nei confronti di S.T.U. La difesa ha, al riguardo, dedotto che sull'ammissibilità della compensazione non sarebbero stati sollevati rilievi dal Comune di Deiva Marina ed anche gli amministratori e i sindaci della S.T.U. si sarebbero pronunciati positivamente nella riunione del C.d.A. del 20/2/2009.

In via subordinata, la difesa, previo richiamo all'art. 1, comma 1 bis, della legge n. 20/1994, ha chiesto la **riduzione del danno**.

I difensori assumono, in proposito, che alla data del 30/6/2009 (termine per l'ammissibilità a contributo degli interventi) erano state ultimate le opere relative al primo lotto funzionale della passeggiata principale, pari a un terzo della galleria commerciale e del lungomare e alla data del 9/5/2012 è stato effettuato il collaudo statico dell'intera struttura in cemento armato.

Con riferimento all'art. 12 del Bando sul contributo in questione, la difesa ha chiesto che venga disposta una C.T.U. o altro incumbente istruttorio per accertare l'esatta entità e il valore economico delle opere oggetto del contributo già realizzate, affinché la revoca del contributo riguardi soltanto la parte dei lavori non ultimati.

La difesa ha chiesto, inoltre, la riduzione dell'addebito in considerazione dell'apporto causale del vicepresidente del C.d.A. della società, Flavio Moretti, deceduto il 22/3/2014, e in ragione della mancanza di rilievi da parte del Collegio sindacale di Deiva Sviluppo.

Con memoria depositata il **25/2/2015**, a cura dell'*Avv. Luigi Cocchi*, si è costituito in giudizio il Signor **BERNI Ettore**.

La difesa, ha chiesto il rigetto della domanda di risarcimento nei confronti del sig. Berni, in quanto inammissibile e/o infondata. In via di estremo subordine ha chiesto l'esercizio del potere riduttivo.

Il difensore, dopo aver, tra l'altro, premesso, in fatto, che il Berni non era Sindaco del Comune di Deiva al momento della costituzione della Società Deiva Sviluppo e che lo stesso, nel corso di tutto il suo mandato (2004 – 2014) non ha ricoperto alcun incarico all'interno della Società, ha addotto che l'impianto accusatorio è fondato su un **errore di diritto** consistente nell'aver ritenuto che il Sindaco fosse l'organo comunale deputato a garantire il corretto andamento della Società.

Per la difesa il costrutto accusatorio sarebbe errato per i motivi di seguito sintetizzati:

- le disposizioni dello Statuto della Società Deiva Sviluppo s.p.a. escludono nella fattispecie la configurabilità del **modello societario c.d. in house** per i seguenti motivi: lo Statuto non vieta, ma ammette espressamente la cessione di quote societarie a soggetti privati, da individuare mediante procedura ad evidenza pubblica (art. 6 dello statuto di Deiva Sviluppo s.r.l. e art. 7 dello statuto di Deiva Sviluppo s.p.a.); lo statuto prevede che la società possa assumere "interessenze, quote, partecipazioni anche azionarie in altre società

o enti aventi scopi affini analoghi”, cosicché la società si pone sul mercato come un normale operatore in grado di acquisire partecipazioni in società che non svolgono nessun tipo di attività in favore del Comune di Deiva Marina; manca il requisito del controllo analogo, in quanto il Comune di Deiva Marina non è titolare di un potere di indirizzo sulla gestione della Società (lo statuto non prevede l’applicazione dell’art. 2449 c.c., e dunque il Comune non ha il potere di nomina e revoca degli amministratori e sindaci della Società; la nomina e revoca dell’organo di amministrazione e dei sindaci spetta all’assemblea dei soci; lo statuto riserva una quota parte dei consiglieri ai gruppi di minoranza del Consiglio Comunale; l’art. 16 dello statuto investe il Consiglio di amministrazione di ampi poteri, incompatibili con il rapporto in house e con la soggezione al potere di controllo dell’ente pubblico; la rappresentanza della società verso i terzi è affidata al Presidente del consiglio di amministrazione).

- l’inapplicabilità del modello in house, la mancata attribuzione da parte dello statuto di specifici poteri di indirizzo/controllo al Comune o al Sindaco, impongono di ricondurre la relazione funzionale tra il Comune di Deiva e la Società Deiva Sviluppo, nell’alveo dei generali rapporti intercorrenti tra una società di capitali (a partecipazione pubblica) e il suo socio (socio pubblico), per cui l’azione del procuratore contabile è esperibile nei confronti dei soggetti che hanno trascurato di esercitare i diritti di socio, così pregiudicando il valore della partecipazione;

-non applicandosi nella fattispecie l’art. 2449, l’individuazione dei diritti del Comune di Deiva Marina nella gestione della società va effettuata con riferimento alle norme del codice civile in materia di società di capitali (art.

2393 c.c., art. 2393 bis c.c., art. 2395 c.c., art. 2476 c.c.), per cui il Comune di Deiva e non il Sindaco era titolare di un diritto (non un obbligo), di promuovere un'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori della società per reagire alla mala gestio della stessa.

Il difensore, ai fini dell'individuazione dell'organo comunale competente ad attivarsi per l'esercizio dei diritti societari attribuiti all'Ente, ha richiamato le norme sul riparto di competenze di cui al D.Lgs. n. 267/2000, assumendo che da dette norme emerge la centralità del ruolo del Consiglio Comunale, quale organo di sintesi degli interessi dell'ente e che dal combinato disposto delle previsioni contenute nel D.Lgs. n. 267/2000 e delle disposizioni statutarie non era il Sindaco, ma il Consiglio Comunale l'organo cui competeva la valutazione dell'avvio dell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori della società partecipata.

Secondo la difesa, il Sindaco non era neppure titolare di un diretto potere di impulso nei confronti del Consiglio comunale e non competeva a lui, ma casomai alla Giunta, sottoporre al Consiglio Comunale la situazione di inadempimento della società. Il Berni comunque avrebbe costantemente aggiornato il Consiglio comunale sull'andamento della società, senza sottrarsi alle interpellanze proposte nel corso degli anni dai consiglieri comunali.

Il nesso funzionale tra Consiglio comunale e Consiglio di amministrazione della società, secondo la difesa, trova conferma nell'art. 12 dello statuto societario che attribuisce al Consiglio comunale l'individuazione dei consiglieri di amministrazione, con espressa riserva in favore dei gruppi di minoranza per l'individuazione di un consigliere, mentre rimette al Sindaco soltanto il potere di nominare formalmente i consiglieri individuati

dal Consiglio Comunale e il potere di individuare il Presidente del consiglio di amministrazione tra i consiglieri selezionati dal Consiglio comunale.

Per il difensore manca il **nesso di causalità** tra la condotta omissiva contestata al Berni, consistente nel mancato esercizio da parte del Comune dei diritti societari e il danno subito dalla Regione Liguria, in quanto la distrazione del finanziamento ricevuto dalla Società sarebbe causalmente riconducibile soltanto al comportamento degli amministratori, che erano gli unici soggetti che in base allo statuto erano in grado di disporre del contributo ricevuto. Dalla condotta del Berni non sarebbe derivato neanche un danno per il Comune di Deiva, ma un mancato vantaggio non equiparabile ad un danno.

Mancherebbe anche l'**elemento soggettivo** contestato dalla Procura in quanto la condotta omissiva attribuita al Sindaco non potrebbe essere imputata a colpa grave dello stesso, considerato che nessuna norma statutaria attribuiva al Sindaco, in via autonoma, i poteri necessari ad intervenire sulla gestione della società e che il complesso quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, impediva di individuare con chiarezza l'organo comunale deputato ad esercitare i diritti societari dell'ente.

In via subordinata alla richiesta di rigetto della domanda della Procura, il difensore ha chiesto l'esercizio del potere riduttivo, posto che la Procura, seppure in via sussidiaria, ha chiamato il convenuto a rispondere dell'intero danno patito dalla Regione Liguria, nonostante egli non avesse poteri per incidere nella gestione societaria, e tenuto conto dell'incerto quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento.

All'odierna pubblica udienza le parti hanno concluso come in atti.

L'Avv. Maoli ha esposto le argomentazioni a sostegno delle eccezioni

proposte nella memoria difensiva, riguardanti la giurisdizione della Corte dei conti, la prescrizione e si è soffermato sulla richiesta di sospensione del giudizio, assumendo la mancanza della concretezza ed attualità del danno.

L'Avv. Stagnaro si è soffermato sul profilo dell'elemento soggettivo escludendo l'esistenza dello stesso, in ragione del fatto che sulla compensazione tra il debito di Deiva di trasferire i contributi a S.T.U. e il credito della stessa Società verso S.T.U., né il comune né S.T.U. hanno sollevato alcun problema ritenendo l'ammissibilità della compensazione.

L'Avv. Mauceri, richiamando la riforma della normativa sulle società e dottrina in materia (Prof. Benelli), con riferimento, in particolare, al disposto dell'art. 2392 c.c., ha sostenuto che i consiglieri senza delega non hanno un obbligo generale di vigilanza, che spetta, invece, ai consiglieri con delega, ma possono essere chiamati a rispondere soltanto se, in presenza di un segnale di allarme, non si siano appositamente attivati. Tale presupposto di allarme, secondo la difesa, non ricorreva nei fatti di causa, posto che il Rezzano è stato investito della carica di amministratore dopo l'avvenuta erogazione della prima tranche di contributo ed è rimasto in carica per un periodo non significativo dopo l'erogazione della seconda tranche, quella più cospicua, cessando dalla carica nel maggio 2009. In detto periodo nulla poteva fare per la gestione di detto contributo.

La difesa ha ribadito anche che al momento della cessazione della carica la Società Deiva Sviluppo, sotto il profilo economico, sarebbe stata ancora in attivo e, quindi, in condizione di poter restituire il contributo.

L'Avv. Cocchi ha sostenuto che non vi è nesso di causalità tra la domanda principale formulata dalla Procura, la cui *causa petendi* va

individuata nella mancata restituzione alla Regione del contributo da parte di Deiva Sviluppo e la domanda proposta in via sussidiaria nei confronti del Sindaco, che riguarda, invece, la mala gestione della Società e, quindi, un profilo di danno non a carico della Regione (cui si riferisce la domanda principale, ma a carico del Comune). Secondo la difesa vi è una diversità di *causa petendi* tra la domanda principale e la domanda in via sussidiaria.

Il difensore ha sostenuto che il Sindaco non aveva il potere di revocare gli amministratori di Deiva Sviluppo e che all'interno del Comune, l'esercizio dei diritti societari e l'azione di responsabilità sociale non spettava al Sindaco, ma all'organo che procede al controllo dei bilanci, ossia al Consiglio comunale, adducendo, al riguardo, che il Sindaco ha sempre informato il consiglio sulle segnalazioni riguardanti la gestione di Deiva Sviluppo.

Il P.M. ha richiamato le argomentazioni già contenute nell'atto di citazioni con le quali ha escluso il difetto di giurisdizione della Corte dei conti.

Sull'eccezione di prescrizione ha esposto che il *dies a quo* va individuato nella data del 30/6/2009, rappresentando detta data il termine massimo per la realizzazione delle opere.

Il P.M. ha spiegato perché a suo avviso non vi sono elementi per la sospensione del giudizio richiesta dai convenuti. Quanto alla pendenza del giudizio penale avverso il Giambruni, non vi è pregiudizialità del processo penale e non è opportuna la sospensione, data la diversità dei soggetti chiamati a rispondere davanti alla Corte dei conti, rispetto al soggetto chiamato a rispondere davanti al giudice penale. Sulla pendenza del giudizio

civile, non c'è pregiudizialità e detto giudizio non inficia la concretezza del danno erariale perché quest'ultimo scaturisce dalla distrazione dei fondi dalla loro destinazione, mentre in sede civile si dibatte sulla restituzione dei fondi e quindi il giudizio civile riguarda un'obbligazione di restituzione conseguenziale alla suddetta distrazione. Tra i due giudizi, inoltre, vi è diversità soggettiva, in quanto il soggetto coinvolto in sede civile è la Società Deiva Sviluppo, mentre davanti alla Corte dei conti sono stati convenuti anche altri soggetti.

Sui rapporti tra Deiva Sviluppo ed S.T.U., il P.M. ha richiamato il contenuto della Convenzione ed ha sostenuto che Deiva Sviluppo avrebbe dovuto trasferire a STU, già nel 2006, i soldi avuti da Unicredit a seguito della cessione del credito verso la Regione, e che la Società non ha trasferito detti fondi a STU e non ha utilizzato gli stessi per la realizzazione delle opere in questione.

Sulla compensazione frapposta dai convenuti, il P.M. ha esposto che non c'era alcuna intesa al riguardo tra i soggetti interessati e che, comunque, la cessione dell'immobile è successiva all'erogazione dei contributi.

Il P.M. ha escluso che si possa procedere alla riduzione dell'addebito in ragione della quota dell'amministratore deceduto, vertendosi in fattispecie sottoposta al vincolo di solidarietà.

Il P.M. ha spiegato che la contestazione a titolo di dolo si fonda sul fatto che trattandosi di un piccolo Comune, i soggetti conoscevano, la situazione riguardante i contributi.

Sulla posizione di Rezzano, il P.M. ha sostenuto che lo stesso è stato in carica nel periodo in cui si dovevano realizzare le opere ed era, quindi a conoscenza

del contributo e dell'utilizzazione dello stesso.

Il P.M. ha sostenuto che il Berni non è stato chiamato in causa per il mancato esercizio dell'azione di responsabilità sociale, come ritenuto dal difensore, ma è stato chiamato in causa in relazione all'avvenuta distrazione del contributo e in riferimento ai poteri a lui spettanti nella sua qualità di Sindaco, richiamando, in proposito, diverse disposizioni dello Statuto del Comune. Sulla consapevolezza del Sindaco ha richiamato la deliberazione n. 16/2008.

Sono intervenuti per la replica, L'Avv. Cocchi, che ha richiamato gli atti prodotti a dimostrazione degli adempimenti effettuati dal Sindaco.

L'Avv. Mauceri che richiamando quanto si legge a pg. 10 dell'atto di citazione, ha sostenuto che la *causa petendi* è la mancata restituzione del contributo, alla quale il Rezzano è estraneo per essere cessato dalla carica di amministratore prima della data in cui la Società è stata chiamata alla restituzione del contributo.

L'Avv. Stagnaro, ha contestato la sussistenza della distrazione dei contributi, assumendo l'avvenuta realizzazione di un lotto funzionale, sostenendo che ove si configuri la distrazione, vi sarebbe la prescrizione. Ha richiamato gli allegati n. 3 e n. 4. Ha insistito sull'ammissione da parte di STU dell'avvenuta compensazione.

Il P.M. è intervenuto, esponendo che il Sindaco non ha portato a conoscenza il Consiglio circa l'avvenuta distrazione dei contributi ed ha precisato che la contestazione riguardante la mancata nomina del collegio sindacale non riguarda la s.p.a., ma riguarda la s.r.l.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Procura Regionale chiede la condanna di “**Deiva Sviluppo s.p.a**”, in persona del suo legale rappresentante, Giambruni Emilio, e dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società, nella persona dei signori, **Giambruni Emilio**, Presidente del Consiglio di Amministrazione, **Mantovani Sergio, Bruno Giovanni, Rezzano Vittorio**, a titolo di dolo e con il vincolo della solidarietà, al risarcimento del danno di € 877.432,81, in favore della Regione Liguria. Ai fini dei rapporti interni, per l’ipotesi di infruttuosa escussione del patrimonio della società, per il P.M., Giambruni deve rispondere del 50% del danno, Bruno e Mantovani del 20% ciascuno e Rezzano del 10%.

In via sussidiaria e per l’intero danno la Procura chiede, a titolo di colpa grave, la condanna del sig. **Berni Ettore**, Sindaco del Comune di Deiva Marina, per l’illecito utilizzo del contributo.

L’Ufficio Requirente contesta ai convenuti l’avvenuta distrazione dei contributi pubblici erogati dalla Regione Liguria alla Società Deiva Sviluppo, contributi, questi, per i quali la Regione ha chiesto alla Società la restituzione, emettendo apposito provvedimento di revoca. Il Tribunale di Genova, adito da Deiva Sviluppo, con sentenza del 29/7/2013, ha confermato la legittimità della revoca e della richiesta di restituzione.

1 Ciò premesso, in primo luogo va esaminata **l’eccezione il difetto di giurisdizione** sollevata dagli Avvocati Maoli e Stagnaro, sia sotto il profilo dell’asserita mancanza di un rapporto di servizio tra la Società e la P.A., e tra i convenuti Giambruni, Bruno, Mantovani e la P.A., sia sotto il profilo della quota dei contributi finanziata dalle Istituzioni comunitarie, non afferente alle risorse finanziarie dello Stato, che comporterebbe la giurisdizione del giudice

ordinario.

L'eccezione di difetto di giurisdizione è stata sollevata anche dall'Avv. Mauceri che assume la mancanza del rapporto di servizio tra il sig. Rezzano, Consigliere di Amministrazione della Società Deiva Sviluppo, e la P.A. Per il difensore, gli atti posti in essere da un amministratore di s.r.l. o le omissioni allo stesso contestabili non si ripercuotono sul patrimonio dello Stato, ma su quello della Società e di conseguenza non possono radicare la giurisdizione della Corte dei conti.

L'eccezione è infondata.

1.1 La giurisprudenza della Corte di Cassazione è ormai del tutto consolidata in punto di giurisdizione della Corte dei conti nei confronti dei soggetti beneficiari di contributi pubblici, indipendentemente dalla loro qualità.

La Suprema Corte già nel 2006, ha affermato la giurisdizione della Corte dei conti in materia e, quanto all'inserimento del beneficiario del contributo pubblico nell'organizzazione amministrativa, ha ritenuto che l'elemento del rapporto di servizio, presupposto per il radicamento della giurisdizione contabile, debba essere valutato ed apprezzato alla luce dei cambiamenti che hanno interessato la Pubblica Amministrazione. La Corte di Cassazione, in particolare, ha ritenuto che *“ormai il baricentro per discriminare la giurisdizione ordinaria da quella contabile si è spostato dalla qualità del soggetto (che può ben essere un privato od un ente pubblico non economico) alla natura del danno... cosicché ove il privato, per sue scelte, incida negativamente sul modo d'essere del programma imposto dalla Pubblica Amministrazione, alla cui realizzazione egli è chiamato a*

partecipare con l'atto di concessione del contributo, e la incidenza sia tale da poter determinare uno sviamento delle finalità perseguite, egli realizza un danno per l'ente pubblico (anche sotto il mero profilo di sottrarre ad altre imprese il finanziamento...)" (Sezioni Riunite della Corte di Cassazione ordinanza n. 4511 dell'1/3/2006).

Per la Suprema Corte ciò che rileva ai fini del radicamento della giurisdizione contabile è la natura pubblica delle risorse erogate sotto forma di contributi e la portata degli scopi con gli stessi perseguiti - programma della P.A.- (cfr., da ultimo, C. Cass. Sez. Un. Civ. ordinanza n. 8077 del 21 aprile 2015)

Di contro, la Corte di Cassazione ha escluso la giurisdizione della Corte dei conti soltanto nei casi in cui l'erogazione del contributo sia stata effettuata per scopi meramente assistenziali o indennitari, ossia quando il finanziamento non interviene nell'ambito di un "programma" che possa determinare l'inserimento funzionale del destinatario nella P.A. (Cass. Sez. Un. Civ. sent. n. 9846 del 5/5/2011, in fattispecie di contributo pubblico a fondo perduto erogato a soggetto colpito da alluvione).

Ebbene, nella specie l'affidamento di contributi pubblici alla Società "Deiva Sviluppo s.r.l." è avvenuto per la realizzazione di opere pubbliche nell'ambito di un programma generale della P.A., ossia nell'ambito del programma approvato dalla Regione Liguria con deliberazione n. 1200 del 22/17/2004 (programma di intervento a valere sulla Misura 3.3 potenziamento e qualificazione dell'offerta turistica sottomisura A Infrastrutture turistiche del COCOUP OB 2).

1.2 Gli Avvocati Maoli e Stagnaro hanno anche eccepito il difetto di

giurisdizione sotto il profilo dell'asserita **mancanza di legittimazione passiva** nei confronti dei convenuti Giambruni, Bruno e Mantovani, assumendo che la Società Deiva Sviluppo è dotata di distinta personalità giuridica e di piena autonomia patrimoniale, sicché i suoi amministratori non potrebbero essere chiamati a rispondere personalmente di crediti vantati dall'Erario nei confronti della Società. Analoga eccezione come già detto è stata proposta dall'Avv. Mauceri.

Al riguardo si osserva che il c.d. "velo" societario, opponibile nelle azioni di recupero proponibili dalla pubblica amministrazione erogatrice, non costituisce un ostacolo giuridico all'esercizio dell'azione di responsabilità contabile anche nei confronti degli amministratori e dei rappresentanti legali delle persone giuridiche destinatarie di contributi pubblici.

L'estensione della responsabilità dalla persona giuridica alle persone fisiche, affermata dalla giurisprudenza della Corte dei conti, è pienamente supportata dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, che nel configurare il rapporto di servizio con la P.A. su cui si radica la giurisdizione contabile, afferma che l'instaurazione di detto rapporto involge non soltanto la società destinataria del contributo, ma l'attività di coloro che dispongono, gestiscono i contributi o pongono in essere i presupposti per il loro conseguimento. Al riguardo, la Suprema Corte, ha di recente ribadito che *"qualora il soggetto giuridico fruitore dei fondi pubblici sia una società-persona giuridica, la responsabilità erariale attinge anche coloro che con la società abbiano intrattenuto un rapporto organico, ove dai comportamenti da loro tenuti sia derivata la distrazione dei fondi in questione dal fine pubblico cui "erano destinati", poichè il "parametro di riferimento della responsabilità erariale*

(e, quindi, della giurisdizione contabile) è rappresentato dalla provenienza dal bilancio pubblico dei fondi erogati e dal dovere facente capo a tutti i soggetti che tali fondi amministrano di assicurarne l'utilizzo per i fini cui gli stessi sono destinati" (Cassazione civile Sezioni Unite sent. n. 17660 del 19/7/2013).

1.3 Quanto all'eccezione di difetto di giurisdizione rispetto alla quota di **contributi provenienti dalla Unione Europea**, in quanto il danno non si configurerebbe a carico di amministrazioni o enti pubblici dello Stato italiano, ma a carico delle Istituzioni comunitarie, la stessa deve dichiararsi infondata alla luce del c.d. "*principio di assimilazione*", affermato dalla Corte di Cassazione e richiamato dalla Procura Regionale nell'atto di citazione.

Si osserva in primo luogo che il contributo di cui è causa è stato assegnato dalla Regione Liguria con deliberazione n. 1432 del 7/12/2004, e che la quota di contributi provenienti dalla Unione Europea, cui hanno fatto riferimento le difese, è configurabile come "*contributo comunitario indiretto*", ossia come contributo che non viene erogato direttamente dalle Istituzioni comunitarie, ma entra nella disponibilità di bilancio dell'amministrazione nazionale (nella specie regionale) per essere conferito secondo le procedure prestabilite. In ogni caso, la Corte di Cassazione ha comunque riconosciuto la giurisdizione della Corte dei conti anche a fronte di contributi erogati **in via diretta** dalla Commissione europea.

In particolare, in sede di regolamento di giurisdizione nell'ambito di una controversia promossa dalla Procura contabile per conseguire la restituzione **in favore della Commissione europea** di contributi indebitamente percepiti, la Suprema Corte, partendo dai precetti inerenti al

collegamento tra la normativa interna e quella comunitaria, enunciati sia dalla Corte Costituzionale che dalla Corte di Giustizia, e richiamando l'art. 325 TUEF (Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea) secondo cui gli Stati membri adottano, per combattere contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione, le stesse misure che adottano per combattere contro la frode che lede i loro interessi finanziari, nonché l'art. 4, c. 3, del TUE sul principio di leale cooperazione tra l'Unione e gli Stati membri, ha affermato che *“Questi precetti esprimono il c.d. principio di assimilazione, già recepito dalle Sezioni unite penali di questa Corte (sent. N. 1235/2010), in forza del quale gli interessi finanziari europei sono assimilati a quelli nazionali, con la conseguenza che gli Stati sono tenuti ad agire con gli stessi mezzi e adottando le stesse misure che sono previste dal diritto interno per la protezione dei medesimi beni giuridici; per cui il collegio deve – a maggior ragione – farne applicazione in materia di giurisdizione della Corte dei conti in tutte le fattispecie di protezione del bilancio della comunità europea dalle frodi, avendo la Corte di giustizia specificato che detto obbligo degli Stati necessariamente comprende “ogni azione di diritto amministrativo, tributario o civile, diretta a riscuotere o a recuperare risorse ovvero obbligazioni comunitarie conseguite o per converso eluse in modo fraudolento, nonché ad ottenere il risarcimento del danno”*, aggiungendo, con riferimento agli artt. 53 R.D. n.1214/1934 e all'art. 1 della legge n. 20/1994, sulla giurisdizione contabile, che *“l'obbligatoria applicazione del principio di assimilazione comporta necessariamente, e comunque, l'estensione di detta giurisdizione anche in materia di danno sia esso diretto o indiretto all'erario comunitario”* (Corte di Cassazione, Sezioni

unite civili, ordinanza 10 settembre 2013 n. 20701).

2 I difensori di Giambruni Emilio, Bruno Giovanni e Mantovani Sergio hanno eccepito la **prescrizione** del diritto al risarcimento del danno.

A differenza della Procura, che ha individuato il *dies a quo* della prescrizione nella data del **30/6/2009**, termine ultimo di ammissibilità delle spese (termine che precedentemente era stato prorogato al 30/9/2008 e poi nuovamente prorogato dalla Decisione della Commissione europea n. C (2009) 1112 del 18/2/2009, e di cui la Regione Liguria aveva preso atto con delibera della Giunta Regionale n. 537 del 30/4/2009), i suddetti difensori assumono che tale termine vada individuato, invece, nelle date di erogazione dei contributi in argomento (prima tranche in data **27/12/2004**, seconda tranche in data **6/6/2008**).

Al riguardo, l'art. 1, comma 2, della legge 14 gennaio 1994 n. 20, nel testo sostituito dal decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito in legge 20 dicembre 1996, n. 639, stabilisce che il diritto al risarcimento del danno si prescrive in cinque anni, “*decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta*”.

L'illecito amministrativo-contabile consta di una fattispecie complessa costituita dalla “condotta antiggiuridica” e dal conseguente “evento dannoso” e trova il suo compimento quando la prima abbia prodotto un danno concreto ed attuale (fatto dannoso).

Come ben evidenziato dalle Sezioni Riunite nella sentenza n. 5/2007/QM, la disposizione contenuta nell'art. 1, comma 2, della legge n. 20/1994, nell'individuare il termine di decorrenza del computo

prescrizionale, al fine di dirimere i dubbi interpretativi che erano scaturiti dalla formulazione della legge n. 142/1990 in materia di prescrizione, ha abbandonato il riferimento alla “*commissione del fatto*” per riferirsi al “*verificarsi del fatto dannoso*”, dando così rilievo non alla condotta antiggiuridica ma all’elemento del danno.

La formulazione utilizzata dalla legge n. 20/1994 si pone in armonia con il disposto di cui all’art. 2935 c.c., secondo il quale “*la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere*”.

Applicando i suddetti principi alla fattispecie in esame, ai fini dell’individuazione del *dies a quo* della prescrizione, non possono assumere rilievo le date in cui è avvenuta l’erogazione dei contributi, considerato che “Deiva Sviluppo” fino alla scadenza del termine fissato dalla Commissione Europea per la rendicontazione delle spese effettuate poteva e doveva realizzare dette opere, dimostrando l’avvenuta utilizzazione dei contributi per le finalità prestabilite.

D’altra parte prima della scadenza di detto termine, la Regione Liguria non poteva diffidare “Deiva Sviluppo” alla presentazione della rendicontazione, non poteva accertare l’inadempimento della stessa e non poteva costituirlo in mora per la restituzione dei contributi erogati.

E’ solo dopo la scadenza del termine in questione che la Regione, soggetto danneggiato, doveva e poteva attivarsi per la verifica degli adempimenti prescritti dal Bando e per l’accertamento degli inadempimenti di Deiva Sviluppo.

In siffatto contesto, è soltanto a decorrere dal 30/6/2009 che il diritto poteva essere fatto valere ex art. 2935 c.c.. Rispetto a detta data l’azione di

risarcimento è stata tempestivamente impiantata, posto che gli inviti a dedurre sono stati notificati il 31/5/2014.

3 Va ora considerata la **domanda di sospensione del giudizio contabile** avanzata dalla difesa Rezzano, in ragione della pendenza del giudizio civile che involge la richiesta di restituzione del contributo effettuata dalla Regione, e dalla difesa Giambruni, Bruno, Mantovani in ragione della pendenza del suddetto giudizio civile e della pendenza del giudizio penale a carico di Giambruni Emilio per il reato di malversazione.

Sotto il profilo giuridico non vi è, come è noto, un rapporto di pregiudizialità del giudizio penale o del giudizio civile rispetto a quello contabile.

Né ricorrono i presupposti per una sospensione di cui all'art. 295 c.p.c..

Il giudice contabile è chiamato a stabilire circa l'avvenuta distrazione dei contributi dalle finalità cui erano preordinati, a prescindere dal rilievo penalistico di determinate condotte e la pendenza del giudizio civile, inoltre, non inficia la concretezza del danno fatto valere davanti a questo giudice, perché, nell'impostazione accusatoria, il pregiudizio all'erario scaturisce dalla distrazione dei fondi dalla loro destinazione e dalla mancata realizzazione del programma pubblico, a prescindere dalla sussistenza o meno di un provvedimento amministrativo di revoca degli stessi contributi.

Invero la richiesta di restituzione della Regione a Deiva Sviluppo rappresenta una conferma della concretezza e attualità del danno su cui si fonda la citazione.

Peraltro, come evidenziato dal P.M. in udienza, tra i due giudizi vi è

anche diversità soggettiva, in quanto il soggetto coinvolto in sede civile è soltanto la Società Deiva Sviluppo, mentre davanti alla Corte dei conti sono stati convenuti anche gli amministratori della Società e il Sindaco del Comune.

Il profilo della revoca del contributo avrebbe potuto ripercuotersi nella presente controversia se Deiva Sviluppo avesse proceduto, nelle more della presente causa, alla restituzione del contributo stesso alla Regione, facendo così venir meno l'elemento oggettivo della domanda proposta davanti a questo giudice.

Ciò non si è verificato ed essendo i fatti di causa chiaramente accertati dalla Procura contabile, il Collegio deve stabilire se sussistano o no gli elementi costitutivi della distinta responsabilità contabile dedotta davanti a questa Corte.

4 Nel **merito** l'azione è fondata.

Giova ulteriormente precisare che, contrariamente a quanto adombrato dalle difese in memoria e in udienza, la *causa petendi* dell'azione giudiziale non è individuabile nella mancata restituzione del contributo, ma nell'avvenuta distrazione dello stesso dalle finalità cui era destinato. Detto profilo è chiaramente espresso a pg 9 della citazione laddove la Procura afferma che *“Deiva Sviluppo S.r.L., poi S.p.A., ha illegittimamente utilizzato un contributo regionale pari a € 877.432,81, poiché non ha ottemperato alle prescrizioni previste dal bando di gara, che prevedevano la realizzazione di opere di pubblico interesse nel Comune di Deiva Marina. [...] ed ha, invece, indebitamente utilizzato il contributo per far fronte genericamente alla sua situazione debitoria”*.

Ciò premesso, è incontestabile che Deiva Sviluppo, prima s.r.l. e poi s.p.a, sia stato l'unico interlocutore della Regione per la gestione del contributo pubblico ed è pacifico anche che la Convenzione del 31/10/2005, stipulata tra il Comune di Deiva Marina, Deiva Sviluppo s.r.l. (partecipata per il 95% dal Comune) e la Società di Trasformazione Urbana (S.T.U.), "Deiva Marina Water Front" s.p.a., stabiliva che, quest'ultima avrebbe provveduto a realizzare le opere ammesse a sostegno dalla Regione Liguria e che Deiva Sviluppo, destinataria del contributo, avrebbe dovuto trasferire il contributo stesso ad S.T.U. per rendere possibile la realizzazione delle opere.

In concreto si sono verificati, invece, i seguenti fatti: i contributi erogati dalla Regione a Deiva Sviluppo non sono stati resi disponibili alla S.T.U.; il programma per la cui realizzazione Deiva Sviluppo è stata ammessa alla contribuzione (c.d. progetto integrato), non è stato realizzato.

La mancata realizzazione del programma è stata rilevata dai funzionari regionali che, in seguito ad apposito sopralluogo, hanno potuto appurare che dei tre progetti ammessi a finanziamento (piazza coperta del mare e nuovo centro di informazione turistica; agorà per spettacoli all'aperto e nuovo affaccio al mare; nuova passeggiata a mare) soltanto la passeggiata a mare era stata avviata con la realizzazione di un tratto di 70 metri a fronte dei 200 previsti (decreto n. 562 in data 27/12/2010 della Regione Liguria).

La Procura ha specificatamente provato, come già esposto in fatto, che dagli accertamenti bancari effettuati dalla Guardia di Finanza sui conti correnti intestati a Deiva Sviluppo è emerso che, a fronte degli accreditamenti (€ 156.092,43 il 12/8/2005; € 721.340,38 il 19/6/2008) delle due tranches di contributi erogati dalla Regione, Deiva Sviluppo, lungi dal trasferire detta

disponibilità finanziaria alla S.T.U., ha immediatamente proceduto ad effettuare pagamenti vari, nei limiti dei contributi stessi.

Gli accertamenti bancari hanno anche evidenziato la situazione di indebitamento di Deiva Sviluppo (saldo negativo di € 675.604,32 al momento dell'accreditamento della prima tranche di contributi e saldo negativo di € 172.051,06 al momento dell'accreditamento della seconda tranche).

I difensori, a fronte del provato mancato trasferimento dei contributi da Deiva Sviluppo a S.T.U., frappongono, in modo specifico per la seconda tranche, la **compensazione** con crediti vari che Deiva Sviluppo avrebbe vantato a vario titolo nei confronti di S.T.U., assumendo che Deiva Sviluppo avrebbe anticipato a S.T.U. considerevoli somme anche mediante acquisto di immobili necessari per le opere in questione.

Ebbene la compensazione in questione non potrebbe comunque aver luogo posto che l'accreditamento della seconda tranche del contributo è avvenuto nel giugno del 2008, mentre l'atto cui hanno fatto riferimento gli avvocati Maoli e Stagnaro, dai quali sarebbe scaturito, in gran parte, l'asserito credito di Deiva Sviluppo verso S.T.U. per aver acquistato uno degli immobili necessari per la realizzazione del Programma, è del 2/3/2009, ossia segue di ben 8 mesi l'avvenuto accreditamento del contributo.

In ogni caso, in disparte ogni considerazione sull'effettiva esistenza di crediti di Deiva Sviluppo verso S.T.U. e sui profili temporali di maturazione degli stessi rispetto all'obbligo di Deiva Sviluppo di trasferimento dei contributi alla S.T.U., il richiamo alla "compensazione" è giuridicamente inammissibile per i motivi ampiamente esposti dal P.M. in citazione, primo fra tutti quello della destinazione del contributo pubblico a finalità "non

disponibili”, e come tali ostative alla auspicata estinzione dell’obbligo che Deiva Sviluppo aveva nei confronti di S.T.U.

L’istituto della compensazione non può avere legittimo ingresso nella fattispecie de qua perché la gestione del contributo di cui si discute non è riconducibile ad un rapporto giuridico intercorrente esclusivamente tra Deiva Sviluppo e S.T.U., ma tale gestione, in primis, è regolamentata dal rapporto giuridico intercorrente tra la Regione Liguria e Deiva Sviluppo.

La compensazione cui si appellano i difensori, comporterebbe un’inammissibile confusione giuridica tra l’ambito in cui operano i diritti e obblighi connessi alla gestione del contributo pubblico e il distinto piano dei rapporti privatistici intercorrenti da Deiva Sviluppo ed S.T.U., e porterebbe alla paradossale conseguenza di subordinare l’utilizzo dei contributi per i fini cui erano destinati all’assenza di debiti di S.T.U. nei confronti di Deiva Sviluppo.

Né la fraposta compensazione può assumere rilievo ai fini dell’esclusione dell’elemento soggettivo a carico dei componenti del Consiglio di amministrazione, come vorrebbero i difensori Maoli e Stagnaro, che hanno addotto il legittimo affidamento dei convenuti, i quali non avrebbero trasferito i contributi ad S.T.U. ritenendo di poter compensare il corrispondente debito con i maggiori crediti di Deiva Sviluppo verso S.T.U.

Va evidenziato in proposito che la Convenzione del 31/10/2005 tra il Comune, la Società Deiva Sviluppo e la Società di Trasformazione Urbana, al punto 14.3 stabiliva che *“la S.T.U. non si considererà cessionaria degli obblighi ed oneri assunti dalla Società DEIVA SVILUPPO S.r.l. nei riguardi della Regione Liguria in correlazione all’assentimento del contributo, così*

che tali obblighi ed oneri, nei riguardi della Regione resteranno esclusivamente in capo alla società DEIVA SVILUPPO S.r.l.”. Al punto 14.5 la stessa Convenzione stabiliva che il contributo regionale (€ 1.773.777,67) in questione “...sarà dalla Società DEIVA SVILUPPO s.r.l. reso disponibile per la S.T.U. **nei modi e termini stabiliti dai provvedimenti regionali che ne disciplinano l’assentimento e l’erogazione**”.

A fronte di detta chiara ed esplicita previsione, che nessun spazio lasciava alla possibilità di eventuali “compensazioni” afferenti ai rapporti tra Deiva e S.T.U., le scelte contrarie, dannose per l’erario, effettuate da Deiva Sviluppo in punto di mancato trasferimento dei contributi a S.T.U., non possono che essere state delle scelte assolutamente consapevoli, imputabili al Consiglio di amministrazione della Società.

Gli Avvocati Maoli e Stagnaro, a sostegno dell’asserita mancanza dell’elemento soggettivo a carico dei convenuti, hanno addotto, inoltre, il generale consenso (anche da parte degli amministratori e sindaci di S.T.U.) che ci sarebbe stato sulla possibilità di compensare l’obbligo di trasferimento del contributo a S.T.U. con i crediti che Deiva Sviluppo avrebbe vantato nei confronti di S.T.U.

Invero, nel verbale della riunione del C.d.A di S.T.U. del **20/2/2009**, verbale, questo, richiamato e prodotto in atti dai suddetti difensori, si legge che “...*i presenti chiedono al rag. Giambruni aggiornamenti circa il contributo regionale; il rag. Giambruni informa di avere incassato un importo pari a circa 700.000,00, salvo verificare l’esatto importo, e di attendere di metterlo a disposizione della STU perché deve verificare la legittimità dell’utilizzo rispetto allo stato di avanzamento dei lavori e il*

relativo cronoprogramma”.

Ebbene, dal suddetto verbale emerge con chiarezza che il mancato trasferimento del contributo ad S.T.U. a distanza di ben 8 mesi dall'avvenuto accredito da parte della Regione Liguria, a differenza di quanto prospettato dalla difesa, non è dipeso dall'incolpevole convincimento della sussistenza dei presupposti per la compensazione, ma dalla precisa volontà di non mettere a disposizione tale somma nei confronti di S.T.U. Nella realtà gli accertamenti bancari hanno rivelato che la somma in questione alla suddetta data del **20/2/2009** era già servita a sopperire alla situazione debitoria in cui versava Deiva Sviluppo.

E sulla consapevolezza delle scelte contrarie alla specifica destinazione dei contributi di cui è causa, occorre evidenziare quanto già esposto in fatto, ossia che Deiva Sviluppo s.r.l., a seguito dell'atto di cessione del credito stipulato con UniCredit Banca aveva ceduto pro solvendo il credito derivante dalla concessione del contributo da parte della Regione, per € 1.773.777,67, a garanzia del finanziamento di € **1.200.000** conseguito per l'espletamento dei lavori di cui al progetto finanziato dalla Regione Liguria.

In sostanza Deiva Sviluppo già nel corso del 2006 (quando aveva conseguito dalla Regione Liguria anche la prima tranche del contributo) aveva ottenuto, grazie alla suddetta anticipazione di Unicredit, gran parte del finanziamento, senza trasferire i fondi alla S.T.U., che avrebbe dovuto realizzare le opere di cui è causa. Né risulta in alcun modo che Deiva Sviluppo abbia destinato detto finanziamento di € 1.200.000,00 alle opere in questione.

Detti fatti determinano la sussistenza di un pregiudizio erariale

nell'importo dei contributi erogati a Deiva Sviluppo s.r.l. e dalla stessa illegittimamente trattenuti.

Il danno è costituito da ambedue le tranches di contributi, a nulla rilevando il fatto che la prima tranche fosse destinata a valere come acconto del contributo sulle spese tecniche ammesse, posto che l'erogazione della contribuzione non può essere parzialmente giustificata dall'avvenuta adozione di progetti tecnici, in quanto, tenuto conto delle regole fissate nel Bando per l'erogazione dei contributi, a fronte del mancato raggiungimento dell'obiettivo finale che il programma di sostegno si prefiggeva non vi è un'autonomia funzionale di una parte del contributo che possa giustificare la parziale erogazione dello stesso.

D'altra parte, il "Documento unico di programmazione Obiettivo 2, Misura 3.3", (Bando del contributo regionale) al punto 12 prevede che "*La Regione provvederà alla revoca **dell'intero** contributo concesso con il recupero delle somme erogate, gravate degli interessi legali calcolati dalla data di erogazione alla data di restituzione, nel caso in cui il beneficiario non abbia rispettato **uno** degli obblighi di cui al punto 11 [...]*", e tra gli obblighi del beneficiario il punto 11 del Bando prevede quello di "*condurre i lavori secondo le disposizioni previste per le opere pubbliche, assicurare la puntuale e completa esecuzione dell'intervento conformemente al progetto presentato e alle eventuali prescrizioni tecniche imposte dalle concessioni, autorizzazioni, nulla osta ecc., **entro il termine stabilito nel provvedimento di concessione del contributo;***".

E sulla rilevanza, nella gestione della contribuzione pubblica, del termine ultimo di esecuzione e di rendicontazione dei lavori, si è soffermato

il Tribunale di Genova nella sentenza in data 29/7/2013, con la quale, respingendo le istanze della Deiva Sviluppo s.p.a., ha confermato la legittimità del provvedimento di revoca adottato dalla Regione Liguria, nella considerazione che detto termine “è, già di per sé, giusta causa - unica e sufficiente – di revoca integrale del contributo. I fatti esposti da parte attrice a giustificazione del ritardo in cui essa è incorsa avrebbero dovuto se del caso indurla – preso atto dell'impossibilità di rispetto del termine posto – a comunicare così come previsto dall'art. 11 lett. h del bando “la decisione di rinunciare all'esecuzione totale o parziale dell'intervento” **per eventualmente permettere alla Regione – laddove consentito – di rimodulare il finanziamento**”.

Fermo restando quanto sin qui detto, va soggiunto, per ragioni di completezza, che i motivi del ritardo in cui è incorsa Deiva Sviluppo e le misure che essa avrebbe dovuto adottare in situazione di ritardo e che di fatto non ha adottato, sono ininfluenti ai fini dell'affermazione della responsabilità di cui è causa, radicata su un elemento incontrovertibile che è quello del mancato trasferimento da parte di Deiva Sviluppo a S.T.U. dei contributi in argomento e dall'avvenuta distrazione degli stessi dalle finalità che con i contributi dovevano essere perseguite.

L'inadempimento degli obblighi che Deiva Sviluppo aveva nei confronti della Regione Liguria e nei confronti di S.T.U., inadempimento, questo, che ha portato alla mancata realizzazione delle opere pubbliche di cui al Programma ammesso a contribuzione, è imputabile al comportamento commissivo e omissivo, cosciente e volontario, dei convenuti che in quanto membri del Consiglio di amministrazione hanno gestito la Società nel

periodo di riferimento. Al Giambruni sono imputabili comportamenti commissivi e omissivi per il ruolo dallo stesso svolto nella vicenda, agli altri amministratori è imputabile una continuata condotta omissiva che si è risolta in un'accondiscendente adesione ai comportamenti del primo.

Fermo restando il vincolo di solidarietà che sussiste tra i soggetti chiamati in causa, vanno ora considerate, ai fini dei rapporti interni, le posizioni dei singoli componenti, sui quali dovrà gravare il danno in caso di infruttuosa escussione del patrimonio della Società.

4.1 Nel valutare le posizioni in questione occorre distinguere quella del Giambruni dagli altri convenuti (Bruno, Mantovani, Rezzano) e tra questi ultimi occorre distinguere quella di Rezzano Vittorio rispetto a quella di Bruno e Mantovani.

Giambruni Emilio, legale rappresentante della Società Deiva Sviluppo, Presidente del Consiglio di Amministrazione, è il soggetto su cui deve gravare gran parte della responsabilità di cui è causa.

Egli ha presentato la domanda per il conseguimento del contributo. Era il Responsabile del Progetto oggetto di finanziamento come da lui stesso attestato con atto in data 21/11/2003.

Ha curato tutti i rapporti con la Regione Liguria: alla sua attenzione la Regione ha sottoposto la richiesta di una celere rendicontazione (nota prot. 130194/345 del 15/9/2005); egli ha procrastinato i tempi per integrare la documentazione da trasmettere alla Regione (richieste di proroga alla Regione Liguria in data 26/3/2007).

Il Giambruni, che ha sottoscritto l'atto di cessione del credito derivante dall'assegnazione del contributo da parte della Regione ad

UNICREDIT, a garanzia del finanziamento di € 1.200.000, avrebbe dovuto adoperarsi per dare un impulso decisivo alla realizzazione del Programma, riversando tale consistente anticipata disponibilità monetaria alla S.T.U.

Al Giambruni, è, pertanto, imputabile il 75% del danno, che corrisponde ad **€ 658.074,61**.

Passando agli altri componenti del Consiglio di amministrazione, per il **Rezzano**, il P.M., nell'espone in citazione i motivi per i quali non erano state accolte le argomentazioni difensive svolte dall'interessato nella risposta all'invito a dedurre e in sede di audizione personale (il Rezzano assumeva di non aver avuto mai notizia di problemi relativi all'utilizzo del contributo regionale, di aver partecipato soltanto alle prime sedute del C.d.A, e di non essere riuscito ad avere le copie dei verbali delle sedute), ha chiesto la condanna del convenuto sostenendo che allo stesso competeva adempiere con la diligenza richiesta dalla funzione il proprio compito di consigliere di amministrazione della società, vigilando sulla corretta gestione delle risorse da parte del Consiglio di Amministrazione di cui faceva parte.

Secondo l'impostazione accusatoria i consiglieri di amministrazione condividono la responsabilità dei membri dell'organo di governo della società che il codice civile espressamente qualifica come solidale agli artt. 2476 per la s.r.l. e 2392 per la s.p.a., con esclusione soltanto delle ipotesi di manifestato dissenso per singoli atti od omissioni.

L'Avv. Mauceri, in difesa del sig. Rezzano, ha in primo luogo dedotto che i comportamenti omissivi che la Procura contesta ai membri del Consiglio di amministrazione, i quali non avrebbero controllato gli atti di gestione riguardanti il contributo erogato dalla Regione Liguria,

rientrerebbero nella responsabilità sociale di cui all'art. 2476 c.c. e, come tali, sarebbero sottratti alla cognizione della Corte dei conti.

Il difensore nel merito ha addotto che il sig. Rezzano ha rivestito la carica di consigliere di amministrazione senza deleghe o poteri, in un arco temporale lontano sia dalla concessione del finanziamento che dalla sua revoca e che durante la permanenza nella carica non sarebbero emersi fatti comprovanti anomalie nella gestione del finanziamento. A sostegno dell'esclusione della responsabilità del Rezzano in quanto amministratore privo di deleghe e come tale, a suo dire, non tenuto all'obbligo di vigilanza, il difensore ha richiamato l'art. 2392 c.c.

Le argomentazioni difensive non possono essere condivise.

In primo luogo, si osserva che la sussumibilità dei comportamenti in contestazione nell'art. 2476 c.c. e quindi la contestabilità della responsabilità degli amministratori nei confronti della Società non esclude la configurabilità della distinta responsabilità della Società e degli amministratori nei confronti della Regione Liguria.

Va evidenziato, inoltre, che nel periodo in cui il sig. Rezzano ha espletato la carica di amministratore della Società – giugno 2006/maggio 2009 -, si è avuta l'erogazione della seconda tranche del contributo (utilizzato illegittimamente per far fronte alla situazione debitoria della Società) e avrebbe dovuto esserci la realizzazione del programma finanziato, posto che la scadenza del termine massimo per l'ultimazione del programma stesso si è avuta a distanza di un mese dalla cessazione dalla carica del Rezzano.

Il periodo in cui il convenuto ha rivestito la carica di amministratore era, pertanto decisivo, per indirizzare i contributi alla realizzazione del

Programma.

La tesi difensiva sulla mancanza, in capo agli amministratori privi di delega, di poteri che permettessero la vigilanza sulla Società e segnatamente sulla corretta destinazione dei contributi, è in contrasto con le norme stesse dello Statuto di Deiva Sviluppo, che all'art. 16 investe il Consiglio *“dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezione di sorta, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni nei limiti e per il raggiungimento degli scopi, esclusi solo quelli che la legge in modo tassativo riserva all'assemblea”* e che all'art. 14, nello stabilire che il Consiglio di Amministrazione si riunisce quando il Presidente lo ritenga necessario, prevede anche che il Consiglio di amministrazione si possa riunire qualora ne facciano richiesta scritta almeno un terzo dei suoi componenti.

La disciplina del codice civile sulle società, inoltre, non consente la configurazione per gli amministratori, ancorché privi di deleghe, di una presenza meramente passiva all'interno del Consiglio di Amministrazione e della Società. Gli amministratori hanno il dovere di seguire la gestione societaria, tanto è vero che l'art. 2476 c.c. al secondo comma stabilisce che i **soci** che non partecipano all'amministrazione *“hanno diritto di avere **dagli amministratori** notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare [...] i documenti relativi all'amministrazione”*.

In ogni caso, stante la formulazione del secondo comma dell'art. 2392 c.c., tutti gli amministratori sono tenuti ad un dovere di vigilanza sulla gestione della Società. In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione, che nella sentenza richiamata in citazione dalla Procura (Cass. Civ. Sez. II, sent.

n. 11643 del 13/5/2010) ha avuto modo di affermare che *“l’art. 2392 c.c., impone a tutti gli amministratori un generale dovere di vigilanza sul complessivo andamento della gestione, che non viene meno – come si evince dall’espressione “in ogni caso” di cui al comma 2 – neppure nell’ipotesi di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di uno o più amministratori”*.

Lo stesso Avv. Mauceri, pur escludendo per gli amministratori senza deleghe un obbligo generale di vigilanza, ha comunque ammesso che detti amministratori rispondono se, in presenza di un segnale di allarme, non si siano appositamente attivati. E il segnale di allarme nella fattispecie era rappresentato dallo stato dei lavori riguardanti la realizzazione del Programma ammesso a sostegno da parte della Regione Liguria.

Il Signor Rezzano, come anche i Signori Mantovani e Bruno, anche avvalendosi eventualmente dei poteri di coinvolgimento del Consiglio di Amministrazione, avrebbero dovuto vigilare sull’adempimento degli obblighi assunti da Deiva Sviluppo nei confronti della Regione e nei confronti della S.T.U. Tra l’altro, nell’ambito di un piccolo Comune, quale è Deiva Marina, era anche concretamente riscontrabile l’attuazione del Programma ammesso a sostegno dalla Regione.

Né risulta in alcun modo che essi avessero preso le distanze dall’utilizzo dei contributi per far fronte ai debiti di Deiva Sviluppo.

Quanto poi alla circostanza che alcuni atti riguardanti la fattispecie in esame siano anteriori all’assunzione della carica di Amministratore da parte del Rezzano (erogazione della prima tranche del contributo), si osserva che trattasi di elemento, rilevante, nell’ambito della responsabilità solidale, ai fini dei rapporti interni.

Valutando, pertanto, la durata della permanenza in carica degli altri componenti del Consiglio, il Collegio reputa che a **Bruno Giovanni** e a **Mantovani Sergio** sia imputabile a ciascuno il 10% dell'intero, corrispondente a € **87.743,28** per ognuno, mentre a **Rezzano Vittorio** è imputabile il 5% dell'intero, corrispondente ad € **43.871,64**, tenuto conto che quest'ultimo ha rivestito la carica di consigliere per un periodo inferiore rispetto agli altri due, ossia dal 3/6/2006 al 22/5/2009.

5 Va ora considerata la richiesta di condanna in via sussidiaria e a titolo di colpa grave del sig. **Berni Ettore**, Sindaco del Comune di Deiva Marina.

Per la Procura la responsabilità del Sindaco deriva dall'omesso esercizio delle sue competenze quale soggetto preposto al Comune. Secondo il P.M., il Berni, usando la minima diligenza, avrebbe dovuto, attraverso il presidente ed i membri del consiglio di amministrazione che erano nominati e revocabili dalla stessa assemblea, assicurare la corretta gestione della società, provvedere alla nomina del collegio sindacale per il controllo della legittimità dell'operato e dei conti della società, ottenere il rispetto della convenzione da parte di Deiva Sviluppo con lo stesso Comune e con S.T.U.

Secondo l'impostazione accusatoria, spettando al Sindaco, ai sensi dell'art. 12 dello statuto della società, la scelta del Presidente del Consiglio di Amministrazione, egli poteva anche revocarlo e, nell'esercizio di tale prerogativa, poteva avvalersi di un potere direttamente incidente sull'organo di amministrazione della società.

Per la Procura il Berni, quale Presidente del Consiglio comunale, avrebbe dovuto sottoporre al massimo organo deliberativo del Comune la

grave situazione di inadempimento della Società, che veniva a pregiudicare la realizzazione di importanti opere pubbliche di interesse per l' Ente.

L'Avv. Cocchi, ha contestato l'impostazione accusatoria perché si fonderebbe su un'erronea qualificazione del rapporto tra il Comune e la Società, su un travisamento delle competenze del Sindaco e su un'inesatta valutazione del comportamento del convenuto che non avrebbe mai ommesso di adempiere alle attribuzioni connesse alla sua carica

Nello specifico e in sintesi la difesa sostiene:

- che sulla base delle disposizione dello Statuto di Deiva Sviluppo nella fattispecie non è configurabile il modello societario c.d. in house e che il Comune di Deiva Marina non ha un potere di indirizzo sulla gestione della Società e non ha il potere di nomina e di revoca degli amministratori e sindaci;
- che dall'inapplicabilità del modello in house deriva, in base alla giurisprudenza della Cassazione, l'esperibilità dell'azione del procuratore contabile soltanto nei confronti dei soggetti che hanno trascurato di esercitare i diritti di socio, così pregiudicando il valore della partecipazione;
- che dal combinato disposto delle disposizioni contenute nel D. Lgs. N. 267/2000 e delle disposizioni dello statuto della Società di Deiva Sviluppo, non era il Sindaco ma il Consiglio Comunale l'organo cui competeva la valutazione dell'avvio dell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori della Società per reagire alla "mala gestio" della stessa;
- che il Sindaco non ha potere di impulso nei confronti del Consiglio Comunale e quindi non competeva al Berni ma casomai alla Giunta sottoporre al Consiglio Comunale la situazione di inadempimento della

Società.

L'impostazione difensiva non può essere accolta.

In primo luogo il Collegio non condivide le considerazioni svolte in aula dal difensore, secondo le quali non vi sarebbe corrispondenza tra la *causa petendi* della domanda principale, che egli individua nella mancata restituzione del contributo alla Regione, e la *causa petendi* della domanda proposta in via sussidiaria, che riguarderebbe, invece, la “mala gestio” della Società Deiva Sviluppo.

Come già chiarito sopra, la Procura si duole dell'avvenuta distrazione dei contributi provocata dall'inadempimento da parte di Deiva Sviluppo degli impegni che erano stati assunti nei confronti della Regione e nei confronti del Comune e di S.T.U.

Ed è sulla stessa *causa petendi* che si fonda la domanda proposta in via sussidiaria nei confronti del Sindaco, al quale si contesta di non essersi attivato nei confronti della Società e del Consiglio comunale per assicurare il rispetto della Convenzione stipulata tra Comune, Deiva Sviluppo ed S.T.U..

Ad avviso del Collegio, ai fini della valutazione della responsabilità del Sindaco, risulta influente la problematica della configurabilità o meno, per la Società Deiva Sviluppo, del c.d. modello societario “in house”, sulla quale si è a lungo soffermata la difesa.

Trattasi, infatti, di questione rilevante, come emerge dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, al fine di stabilire la sussistenza o meno della giurisdizione contabile in fattispecie in cui l'azione è proposta per il risarcimento del danno subito dalle società a partecipazione pubblica.

Nel caso di specie, l'azione della Procura è stata proposta non a tutela

di Deiva Sviluppo, che figura quale soggetto beneficiario del contributo pubblico, ma a tutela della Regione Liguria che ha erogato il contributo in questione.

Risultano, inoltre, ininfluenti le argomentazioni difensive circa l'individuazione del soggetto (Comune o Sindaco) cui sarebbe spettata l'azione di responsabilità sociale nei confronti degli amministratori della Società a salvaguardia del valore della partecipazione.

Il P.M., infatti, non ha convenuto in giudizio il sig. Berni per contestargli il mancato esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, ma perché, in qualità di Sindaco, non si sarebbe in alcun modo avvalso delle attribuzioni a lui spettanti come rappresentante del Comune per vigilare e assicurare l'adempimento degli obblighi assunti da Deiva Sviluppo ai fini della realizzazione delle opere pubbliche in argomento.

Tanto detto, il Collegio ritiene fondate le contestazioni della Procura.

Intanto la mancanza di poteri da parte del Comune nei confronti della Società Deiva Sviluppo, su cui ha insistito la difesa per giustificare l'esclusione di attribuzioni del Sindaco in proposito, non trova rispondenza nello Statuto del Comune di Deiva Marina (approvato con delibera n. 42 del 28/6/2002) che all'art. 53 titolato "*Società per azioni e a responsabilità limitata*", dopo aver stabilito al punto 4 che il Sindaco partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'ente, stabilisce, al punto 5, che "*Il Consiglio comunale provvederà a verificare annualmente, con modalità da definire nel Regolamento del consiglio comunale, l'andamento delle società per azioni o a responsabilità limitata ed a controllare che l'interesse*

della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla società medesima”.

In ogni caso, tralasciando per il momento la valutazione della posizione specifica del Sindaco all'interno della Società Deiva Sviluppo e nei confronti degli organi societari, la “*condotta perdurantemente omissiva*” contestata dalla Procura al convenuto, trova immediato riscontro nell'omesso esercizio da parte del Berni delle incontestabili e pacifiche attribuzioni di vigilanza e di organizzazione a lui spettanti nella qualità di Sindaco, attribuzioni, queste indubbiamente rilevanti sotto il profilo degli adempimenti degli obblighi a carico di Deiva Sviluppo.

L'art. 17 dello Statuto del Comune stabilisce che

“ 1 Il Sindaco, nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza, acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società di capitali, appartenenti all'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio comunale.

2 Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario comunale o del Direttore, se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.

3 Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta”.

Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa che ha escluso la sussistenza in capo al Berni di attribuzioni che potessero interferire con la gestione e l'andamento della Società, il suddetto art. 17 prevede specifiche attribuzioni di vigilanza del Sindaco anche nei confronti delle società di capitali appartenenti all'Ente.

La vigilanza che il Sindaco era tenuto a svolgere nel caso in esame costituiva una necessaria priorità posto che il **Comune** aveva stipulato con Deiva Sviluppo ed S.T.U. la **Convenzione** più volte richiamata che, nello stabilire che restavano a carico di Deiva Sviluppo gli obblighi ed oneri nei confronti della Regione Liguria, prevedeva l'obbligo di Deiva Sviluppo di trasferimento dei contributi ad S.T.U.

In altri termini, in disparte le altre omissioni, il Berni, che nella sua qualità di Sindaco e a norma dell'art. 50, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 era il soggetto responsabile dell'amministrazione comunale, facendo uso della minima diligenza, avrebbe dovuto quanto meno esigere il rispetto della Convenzione da parte di Deiva Sviluppo nei confronti del Comune e nei confronti di S.T.U., considerato, tra l'altro, che l'adempimento degli obblighi da essa derivanti, con specifico riferimento alla corretta gestione del contributo, avrebbe garantito la realizzazione del progetto integrato ammesso a contribuzione, progetto, questo, che interessava gran parte dell'area pubblica urbana del piccolo Comune (piazza coperta del mare, agorà per spettacoli all'aperto, nuova passeggiata al mare).

E anche sui poteri di impulso la tesi difensiva secondo cui non competeva al Sindaco ma semmai alla Giunta sottoporre al Consiglio comunale la situazione di inadempimento della società, risulta priva di

fondamento, sia a fronte dell'art. 50, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, sia a fronte dell'art. 18 dello Statuto del Comune, laddove, nel regolamentare le *“Attribuzioni di organizzazione”*, prevede che il Sindaco *“stabilisce gli argomenti all’ordine del giorno delle sedute del Consiglio comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede”*, che il Sindaco *“propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede”* ed, infine, che il Sindaco *“riceve le interrogazioni, interpellanze e mozioni da sottoporre al Consiglio in quanto di competenza consiliare”*.

Al riguardo, le affermazioni della difesa, secondo le quali il Berni, nel corso di tutto il suo mandato, avrebbe costantemente tenuto aggiornato il Consiglio Comunale sull'andamento della Società, rispondendo alle numerose interpellanze proposte nel corso degli anni da diversi consiglieri comunali, non risultano supportate da elementi probatori e gli atti allegati alla memoria difensiva non sono in alcun modo significativi in proposito.

La difesa ha, infatti, prodotto (alleg. 3 e 4) il testo dell'interpellanza sui costi di progettazione del “nuovo waterfront di Deiva” inviata da Fontana Riccardo al Sindaco Berni, il quale ha trasmesso l'interpellanza a “Deiva Sviluppo”. Al di là della rilevanza di detta interpellanza ai fini di cui è causa, non risulta, comunque, provato che sia stato dato un seguito a detta interpellanza, ossia non si conosce cosa abbia risposto Deiva Sviluppo al Sindaco e le iniziative assunte dal Sindaco sotto il profilo dell'asserito aggiornamento del Consiglio Comunale sull'andamento della Società.

Analoghe considerazioni valgono per l'all'alleg. n. 5. Trattasi di lettera di risposta del Sindaco al Capogruppo di minoranza (Cardone Vincenzo) sulle richieste (26/7/2011) riguardanti i dati contabili di “Deiva

Sviluppo”. Con la suddetta lettera il Sindaco trasmetteva al Sig. Cardone copia della risposta ricevuta da Deiva Sviluppo sull’avvenuta postergazione a data da definirsi dell’approvazione del bilancio. Anche qui non vi sono elementi che dimostrino l’asserita informazione del Consiglio comunale.

Anche a fronte della lettera 26/4/2012 del sig. Cardone (alleg. 6), con la quale si chiedevano al Sindaco, tra l’altro, notizie sull’assolvimento da parte di Deiva Sviluppo dei pagamenti dei mutui bancari, il Sindaco chiedeva chiarimenti a Deiva Sviluppo (lettera del 30/4/2012) e a fronte della risposta del sig. Giambruni (19/5/2012), che in riferimento all’avvenuto pagamento di somme a favore dei dipendenti frapponeva “la privacy” e la conseguente impossibilità che l’argomento potesse formare oggetto di discussione, non risulta che il Berni abbia attivato canali di informazione per il Consiglio comunale.

Quanto alla lettera del Cardone in data 9/7/2012 – alleg. 7 - (trasmessa per conoscenza al Prefetto e alla Procura della Corte dei conti) che poneva stringenti interrogativi sulla situazione debitoria di Deiva Sviluppo, il Sindaco trasmetteva la lettera alla Società e in seguito alla risposta di Deiva Sviluppo del 20/7/2012, il Sindaco con nota diretta al Sig. Cardone e, per conoscenza, al Prefetto e alla Procura contabile, dava contezza della risposta ricevuta da Deiva Sviluppo sulla crisi imprenditoriale in cui versava la società.

Da ultimo sulla lettera del sig. Cardone al Sindaco in data 20/7/2013 (alleg. 8), riguardante la richiesta di spiegazioni sulla mancata nomina del Collegio sindacale, sulle perdite della società, sulle eventuali azioni di responsabilità nei confronti del Presidente della Società, vi è stata la risposta

del Sindaco al Capogruppo di minoranza.

In sostanza il carteggio in questione oltre ad essere successivo alla data del 30/6/2009, termine ultimo per l'adempimento da parte di Deiva Sviluppo degli obblighi assunti per la realizzazione delle opere di cui è causa, si risolve in atti dai quali emerge che, a fronte di stringenti interrogativi del Capogruppo di minoranza riguardanti la gestione di Deiva Sviluppo e la sua situazione debitoria, il Sindaco non risulta che abbia mai investito il Consiglio Comunale delle relative problematiche, essendosi limitato a trasmettere, di volta in volta, alla Società Deiva Sviluppo le contestazioni e richieste del Capogruppo di minoranza.

Quanto fin qui detto basterebbe per affermare la responsabilità del Berni, ma, per ragioni di completezza, va ora considerata la posizione del Sindaco nei confronti della Società Deiva Sviluppo, posizione, questa, che come correttamente ritenuto dalla Procura, poteva essere influente nei confronti degli organi societari.

E' vero che l'art. 12 dello Statuto della Società Deiva Sviluppo stabilisce che "Il Consiglio di Amministrazione viene eletto **dall'Assemblea dei soci**", ma tenuto conto che il Comune aveva una partecipazione quasi totalitaria (95%), era il Comune stesso e, in rappresentanza dell'Ente il Sindaco, ad eleggere i Consiglieri.

Al Sindaco, inoltre, l'art. 12 riservava la scelta del Presidente del C.d.A. tra quelli individuati dal consiglio comunale, e, quindi, attribuiva allo stesso un potere incidente direttamente sul Consiglio di amministrazione.

Stante la partecipazione maggioritaria del Comune, il Sindaco rappresentava, quindi, la totalità dell'Assemblea alla quale la legge riserva,

tra l'altro, l'approvazione dei bilanci. Egli, pertanto, essendo tenuto in detta veste all'approvazione dei bilanci stessi era direttamente a conoscenza di tutta l'attività sociale e segnatamente della situazione di inadempimento in cui versava la Società.

L'Avv. Cocchi, nel contestare il costruito accusatorio, ha ritenuto anche che l'impostazione della Procura fosse in contrasto con la ratio dello Statuto di Deiva Sviluppo, che avrebbe inteso affidare la gestione della società ad un organo di governo espressione della composizione del Consiglio comunale. Tale valutazione, ad avviso del Collegio, intanto non prende atto del fatto che lo stesso Statuto ha affidato al Sindaco il potere di scegliere il Presidente del C.d.A, e, inoltre, nel delineare il "nesso funzionale" tra il Consiglio comunale e il Consiglio di amministrazione della società, il difensore non ha comunque valutato che il Consiglio comunale, in assenza di un'apposita convocazione, non poteva effettuare alcuna valutazione sull'attività svolta dalla Società, sugli adempimenti cui la Società era tenuta in base alla Convenzione e segnatamente sull'adempimento dell'obbligo di trasferire i contributi a S.T.U.

Per tutto quanto esposto, va affermata la responsabilità in via sussidiaria del Berni per la condotta omissiva continuata e gravemente colpevole tenuta in tutta la vicenda di cui è causa.

Il Collegio, ponderando la condotta di tutti i convenuti, reputa che il Sindaco debba rispondere, in via sussidiaria, limitatamente al 50% dell'intero importo, pari ad € 438.716,405.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale regionale per la Liguria,

definitivamente pronunciando e respinta ogni contraria istanza od eccezione

CONDANNA

In via solidale e in favore della Regione Liguria

- la **Società “Deiva Sviluppo s.p.a.”**, in persona del suo legale rappresentante Giambruni Emilio, al pagamento dell'intero importo di € **877.432,81**;

- **Giambruni Emilio** fino alla concorrenza del 75% dell'intero, pari ad € **658.074,61**;

- **Bruno Giovanni e Mantovani Sergio** fino alla concorrenza del 10% ciascuno dell'intero, corrispondente, per ognuno, ad € **87.743,28**;

- **Rezzano Vittorio** fino alla concorrenza del 5% dell'intero importo, pari ad € **43.871,64**.

La rivalutazione monetaria si applica a decorrere dal 30/6/2009.

Gli interessi operano dalla data di deposito della presente sentenza.

CONDANNA

In via sussidiaria, previa escussione dei patrimoni di tutti i predetti soggetti,

- **Berni Ettore** nella misura del 50% dell'intero, pari ad € **438.716,405**.

Le **spese di giudizio** liquidate in € 2.300,58 (duemilatrecento,58)

gravano, in parti uguali, nei confronti di tutti i suddetti convenuti

Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 18 marzo 2015.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

F.to(Maria Riolo)

F.to(Luciano Coccoli)

Deposito in segreteria 25 maggio 2015

Il direttore della segreteria

f.to(Carla Salamone)